

LA FIGURA PATERNA NEL PRINCIPATO FRA RAPPRESENTAZIONI E *IUS**

GIUNIO RIZZELLI
Università degli Studi di Foggia

ABSTRACT: The paper investigates the representation of the father in the legal literature of the principate against the background of the dialectic between *natura* and *ius civile*. The texts subject to closer examination belong to jurists of the Severan age. The paper uses the method of comparison with Latin declamations, a useful and inspiring material for this purpose, although not always adequately appreciated in the studies of Roman legal historians.

KEYWORDS: *pater familias*, *agnatio*, *cognatio*, *ius civile*, *natura*.

FONTI: D. 28.2.11 (Paul. 2 *Sab.*); D. 27.10.4 (Ulp. 38 *Sab.*); Sen. *Contr.* 3, 3 e 7, 4, 3-4.

1.

Sono molteplici le forme di paternità a Roma, da quella biologica alla civilistica, a quelle metonimiche e metaforiche. Roma è ‘città dei padri’¹ e, di conseguenza, ‘città di figli’². La figura paterna – si è scritto – rappresenta «un formidabile strumento di disciplinamento del corpo sociale»: di esso garantisce «la compattezza e l’organizzazione gerarchica», articolata intorno a forme di subordinazione che in modi diversi imitano la «dipendenza archetipica costituita dal rapporto parentale»³.

* Con Francesco Grelle, Valerio Marotta e Mario Lentano ho discusso alcune parti del lavoro ricevendone preziosi suggerimenti: a loro un affettuoso ringraziamento. Ringrazio anche la revisora/il revisore anonima/o per i consigli che mi ha voluto dare.

Nelle pagine che seguono si rifletterà sui legami di sangue come giustificazione del potere del *pater familias*, sul rapporto fra la sua paternità, la *cognatio* e la *pietas*, e su quello fra il *ius* e la generazione biologica, attraverso la quale si manifesta la forza precettiva della natura.

1 Come indica nel titolo di un suo contributo THOMAS, *Roma*, 197-235.

2 Così LENTANO, *La città*, 71.

3 Ne consegue che «ogni rivolta contro il ‘sistema’ diventa, inevitabilmente, una rivolta contro i padri», mentre il moltiplicarsi degli stessi si risolve in un «parallelo moltiplicarsi dei parricidi, reali o metaforici»: LENTANO, *La città*, 71-72.

Gli studiosi che hanno esaminato questo aspetto da una prospettiva antropologica hanno evidenziato le varie estensioni del modello parentale⁴. ‘*Patres*’ indica i senatori⁵, il liberto è detto figlio *sine natura* del patrono⁶, il questore assume nei riguardi del pretore la posizione di figlio e, pertanto, non può convenirlo in giudizio⁷, e così via. Anche la *patria* è ipostasi della figura paterna, per cui i cittadini sono fra loro fratelli⁸. Va considerato padre e onorato come tale da chi è stato difeso e salvato in battaglia il salvatore (Polyb. 6, 39, 6-7), che, in presenza di determinati presupposti, conseguirà la corona civica, ambito riconoscimento militare⁹. La relazione parentale che così s’instaura fa sì che il *servatus* diventi «in un certo senso un cittadino nato due volte e legato di conseguenza a due padri, nei cui confronti è tenuto ai medesimi obblighi»¹⁰. Questa relazione, effettivamente gravosa per il beneficiato tanto che sono attestate resistenze al suo riconoscimento da parte dei *servati*¹¹, è suscettibile di estendersi all’intera comunità dei cittadini quando la stessa sia stata salvata da un singolo, cui ogni consociato deve la vita e la libertà (anche dare la libertà è una delle funzioni del padre romano)¹². È inutile indugiare su quanto la posizione di *pater patriae* sia stata importante per il consolidarsi del potere di Augusto¹³.

4 Per tutti LENTANO, *La città*, 53-72.

5 Cfr. ALFÖLDI, *Der Vater*, 42-43.

6 Publ. Sent. P 1 Meyer.

7 Cic. *Div. in Caec.* 61-62. Tale posizione è sancita dall’antico costume: *a maioribus nostris accepimus, praetorem quaestori suo parentis loco esse oportere*; cfr. Cic. *Fam.* 13, 10, 1.

8 Di essa – si è notato – «ad onta del suo genere grammaticale, si predicano verbi ‘maschili’, per così dire, come *gignere* o *alere*, verbi che in latino designano altrettante funzioni – la generazione, il nutrimento – che sono strettamente legate proprio al ruolo paterno»: LENTANO, *La città*, 62, che richiama *Rhet. Her.* 4, 55, 3 e Cic. *Rep.* 1, 8. *Parens* è, invece, il *populus* in Tac. *Ann.* 3, 28, 10.

9 Cfr. ALFÖLDI, *Der Vater*, 46-79. Dei presupposti della sua concessione si occupa Masurio Sabino nei *Libri memorialium* e il giurista è consultato da Tiberio su un problema a essa relativo; cfr. Gell. 5, 6, 13-14.

10 LENTANO, *La città*, 55 (dove le parole citate in testo)-57, che verifica la vitalità di tale modello culturale anche al di fuori del contesto dell’assegnazione della corona civica, e 58-59 per il figlio *servator* del padre, con il paradosso del figlio padre del proprio padre. Lo studioso evidenzia anche che il padrone può riconoscersi figlio del proprio schiavo.

11 Cfr. Polyb. 6, 39, 6 (i tribuni militari costringono i salvati riluttanti a incoronare i salvatori. § 7: i salvati onorano per tutta la vita i salvatori come padri) e Cic. *Planc.* 72 (che descrive i *gregari milites* come *inviti* a dare la corona civica e ad ammettere di essere stati salvati da qualcuno perché temono l’*onus beneficij*, siccome *permagnum est alieno debere idem quod parenti*).

12 Cfr. LENTANO, *La città*, 69.

13 Per l’incidenza del ruolo paterno del principe sul piano privatistico cfr., per esempio,

Le immagini della paternità rinviano in generale alla biologia, alla generazione, che costituisce per il generato il massimo *beneficium*¹⁴. La dazione della vita esige dal beneficiato una gratitudine che, secondo molti, non potrà mai davvero compensare il beneficio¹⁵. I cittadini sono uniti in un'unica *patria* da un sangue metaforico¹⁶, che li vincola fra loro e vincola tutti nei confronti del comune *parens* – la *patria*, appunto – al rispetto della *pietas*¹⁷. La medesima che, per esempio, per Livio avrebbe impedito a Coriolano di commettere un *publicum parricidium* muovendo guerra alla *patria*¹⁸ o che consente a Cicerone di equiparare il fatto di affamare la *patria* al *nefarium* non alimentare i genitori¹⁹. Perché dalla *pietas* nascono *officia*²⁰. È la *pietas* che, se impegna Augusto

GAUDEMET, *Testamenta*, 217-223, che sottolinea come le liberalità testamentarie disposte dai cittadini a favore del principe siano dovute al fatto di essere questi *pater patriae* e destinatario della *pietas*.

14 Dove per '*beneficium*' alcuni intendono ciò che dà un estraneo (*quod alienus det*) e per 'estraneo' chi avrebbe potuto non dare senza incorrere in disapprovazione (*qui potuit sine reprehensione cessare*): Sen. Ben. 3, 18, 1, che lo rileva per introdurre una serie di puntualizzazioni; cfr. 3, 19, 1.

15 Cfr. LENTANO, *Signa culturae*, 19-22.

16 Di *Romanus sanguis* parla Val. Max. 1, 7 ext. 1 e 2, 9, 8; cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 148-149, con fonti e bibliografia. La *patria* quale *parens* collettivo (cfr. Cic. Rep. 1 fr. 2, Bréguet) giustifica perfettamente la metafora. Il tema del sangue come elemento coesivo fra persone in realtà non unite da un medesimo sangue biologico racconta la potenza, nella cultura romana dell'epoca, dell'idea dell'unione di individui fondata su quest'ultimo e sul riconoscimento di una paternità comune. Nel caso del popolo, l'immagine della comunanza del sangue, che non preesiste alla nascita della città nella narrazione delle fonti (cfr. la mescolanza – quasi a realizzare, si direbbe facendo ricorso alla dottrina stoica dei corpi, un corpo unico, nel quale i componenti originari sono indistinguibili l'uno dall'altro – della terra che, prelevata dal paese d'origine, ciascun futuro cittadino getta nel *mundus* all'atto della fondazione di Roma; illustra il rito DE SANCTIS, *Roma*, 145-158), presuppone quella dell'avvenuta aggregazione dei singoli nella forma della *civitas*, della cui istituzione appare la conseguenza.

17 Cfr. Cic. Inv. 2, 66 e 161. Il sangue comune produce reciproci doveri e responsabilità; cfr. GUASTELLA, *La rete*, 95-96, e Beltrami, *Il sangue*, 149-152.

18 Liv. 28.29.1, su cui BELTRAMI, *Il sangue*, 147-148 e 152-156.

19 Cic. Att. 9, 9, 2.

20 Per esempio del questore, tenuto verso il pretore, che gli è *parens*: la *necessitudo* lega l'uno all'altro, ricorda Cicerone in *Div. in Caec.* 61-62; cfr. Cic. *Planc.* 38 e *Fam.* 13, 10, 1. Per il «senso del dovere» che fa rientrare la *pietas* nella «sfera dell'*officium*» cfr. TRAINA, *Pietas*, 373 e, per i doveri, derivanti dalla *pietas*, dell'Enea virgiliano, 380-381. Gli *officia* rilevano sul piano del *ius*. Secondo CANCELLI, *Saggio*, 368, «rimedi giuridici, almeno indiretti, dovevano essere riconosciuti per l'inosservanza dell'*officium* e della *pietas* in vigore nella cerchia dei parenti». Sul 'giuridico' nel pensiero dei romani e sul rapporto che con esso intrattiene l'*officium* a chi scrive appare senz'altro condivisibile ciò che osserva FIORI, *Bonus vir*, 192-195.

verso gli dei e verso la *patria*, impegna i cittadini nei suoi confronti e lui nei confronti dei cittadini.

Si tratta di un'idea forte di paternità nell'immaginario culturale, che concorre a fondare lo stesso potere di Augusto. E proprio in qualità di *pater patriae* il principe può sostituire la propria volontà a quella del *pater familias*, come nella paradigmatica vicenda narrata da Valerio Massimo (7, 7, 3), nella quale Augusto, *patris patriae animo usus*, avrebbe ordinato a Gaio Tettio, diseredato dal padre ancora *infans*, in *bona paterna ire decreto suo*: ciò, poiché il testatore avrebbe iniquamente (*summa cum iniquitate*) impedito al figlio di chiamarlo padre²¹. La potestà paterna, intorno a cui si organizza lo schema familiare civilistico e si costruisce la disciplina della successione *mortis causa*, cede di fronte a quella di chi ha metaforicamente generato anche il cittadino capofamiglia e che, si potrebbe aggiungere, corregge le censurabili manifestazioni della prima. Non è casuale che, più o meno nello stesso torno di tempo cui è ascrivibile l'intervento augusteo, nelle scuole di retorica qualche declamatore sembri esibire quale segno della *dementia* paterna l'aver escluso il figlio dall'eredità²²: un argomento, questo, che sarà evocato dai giuristi, a proposito della *querela inofficiosi testamenti*, con la menzione del *color* che, nella letteratura romanistica, diverrà il '*color insaniae*'²³.

21 Il testo è esaminato da KELLY, *Princeps*, 84-86, insieme all'episodio riportato da Valerio nel paragrafo successivo, dove Augusto ordina che i figli, preteriti nel testamento materno, abbiano l'eredità. La madre aveva peraltro contratto un nuovo matrimonio con un vecchio *irata filiis in contumeliam eorum*: il principe deprecate le nozze, vieta che il marito trattenga la dote perché il *coniugium* non è stato costituito *creandorum liberorum causa*; cfr. Val. Max. 7, 7, 4. FREZZA, *Rec. a J.-M. Kelly*, 351, sottolinea come Augusto agisca, nella prima vicenda, «con l'animo del *pater patriae*». Il capitolo del settimo dei *Factorum et dictorum memorabilium libri* in cui sono narrate queste vicende è dedicato ai *testamenta* rescissi pur essendo *legitime facta* e a quelli che, *cum merito rescindi possent, rata manserunt* (7, 7pr.).

22 Per la verità, in Sen. *Contr.* 2, 3, 8 Publio Nonio Asprenate, declamatore amico di Augusto (cfr. Svet. *Aug.* 43, 2: il principe gli dona una collana d'oro consentendogli di assumere il *cognomen* di *Torquatus*) e dedicatario di una delle *Epistulae* di Orazio (cfr. 1, 5, 3), per il padre che non perdona il figlio *raptor*, di conseguenza destinato a morire, e che perciò da questo è accusato di *dementia*, afferma: *Demens sum: immo si vis argumentum dabo tibi: filius meus moriturus est, et nondum testamentum meum mutavi*. È chiaro che il padre intende dimostrare di essere tutt'altro che *demens* poiché continua a designare il figlio come proprio erede. *Numquid aliquis sanus filium a prima offensa exheredat?*, si chiederà Seneca figlio (*Clem.* 1, 14, 1). BLOOMER, *Roman Declamation*, 298, pone in relazione la pervasiva presenza della figura paterna nelle declamazioni e quella del principe *pater patriae*.

23 Cfr. D. 5.2.5 (Marcell. 3 dig.) e D. 5.2.2 (Marcian. 4 inst.), con RIZZELLI, *Modelli*, 138-154. L'importanza della *pietas* nell'ideale romano delle relazioni familiari e la sua incidenza sulle regole giuridiche sono state in vari lavori sottolineate da SALLER; cfr. per tutti *Patriarchy*, 103-132.

Il potere del principe-padre non appare ancora quello che, per Cassio Dione, corrisponderebbe all'ἑξουσία riconosciuta in passato ai padri sui figli²⁴, né la *patria* è assimilabile alla *familia*: in quanto ipostasi paterna essa è, piuttosto, un genitore metaforico che ha ricevuto la vita da un altro genitore metaforico. La paternità del principe, 'biologizzata', è fornita di un potere sui cittadini-figli improntato alla ragione e orientato alla loro protezione, come conferma Cassio Dione nel passo appena citato²⁵. Il nome di padre avrebbe infatti indicato, al sorgere del principato, la τιμή raggiunta dagli imperatori, ai quali avrebbe ricordato di amare (ἀγαπάω è il verbo utilizzato) i sudditi come figli, esortati, a loro volta, a onorare gli imperatori come padri²⁶. Una rappresentazione, questa, che

24 Il titolo di 'padre della patria' attribuirebbe ora, forse ('immediatamente'? τάχα), agli imperatori un'autorità (ἑξουσίαν τινὰ) su tutti: quella che un tempo (ποτε) i padri avevano sui figli; così Cass. Dio 53, 18, 3. Cfr. NOÈ, *Commento*, 155-156; la studiosa rende τάχα con 'forse'. Cassio Dione compone la sua opera fra gli ultimi anni del secondo secolo e il primo ventennio del terzo. Più esattamente, fra il 197 e il 219 – considerato il periodo in cui lo storico raccoglie il suo materiale e quello dell'effettiva redazione – per MILLAR, *A study*, 28-40.

25 Questa immagine del potere paterno si contrappone a quella del potere illimitato sui figli, peculiare dei padri romani, tratteggiata da Dionigi d'Alicarnasso quando descrive le singole facoltà che Romolo avrebbe accordato loro con le sue leggi: Dion. *Ant.* 2, 26-27 (ma v. quanto Dionigi scrive in *Ant.* 20, 13, 3 sulla disciplina, tra l'altro, dei rapporti fra padri e figli); cfr. LOBRANO, *Pater*, 89-95 e 101-106, critico nei confronti «del giudizio in termini progressivo-evolutivi del potere paterno romano e della sua vicenda, da una situazione primitiva di barbarica assolutezza verso situazioni, via via più recenti, di continue, nuove limitazioni» (101) e per il quale fonte di Dionigi sarebbe Quinto Elio Tuberone. La prospettiva stigmatizzata dallo studioso italiano trova peraltro riscontro nella letteratura antica. Al testo di Cassio Dione si è accennato nella nota precedente, ma il riferimento a un tempo collocato in un passato indeterminato, in cui il padre avrebbe esercitato un potere assoluto sui figli, appartiene alla memoria culturale dei romani. Significativamente, alla fine del primo secolo o agli inizi del secondo il declamatore di [Quint.] *Decl.* 349, 7 aveva rimpianto i *feliciora saecula* in cui il padre avrebbe potuto uccidere immediatamente il figlio per una sua azione riprovevole senza essere tenuto, come accade nel mondo fittizio di Sofistopoli, a rispettare i limiti imposti da una qualche legge. Del resto, anche al modello della severità paterna, che in qualche misura presuppone l'immagine dell'eccezionale potere del padre sul figlio, occorre assegnare un «carattere soprattutto arcaico»; cfr. BETTINI, *Antropologia*, 19. Sulla disciplina del potere di vita e di morte sui figli, così come descritta da Dionigi, cfr., in generale, FIORENTINI, *La città*, 320-322, e DI TROILO, *Le leges regiae*, 117-126. JAYAT - KEFALLOMITIS, *Législateurs grecs*, 77-89, segnalano la specificità dell'opera di Dionigi – volta a mostrare a un pubblico greco la superiorità delle leggi romane – di contenere in ventidue capitoli una tale concentrazione di leggi attribuite a Romolo, quale non si riscontra per questo periodo in nessun altro storico antico. Come le altre, le norme che assicurano l'obbedienza dei figli ai padri indicherebbero la dimensione fortemente ideologica del loro collegamento, nelle *Antichità romane*, ai riferimenti greci.

26 '*Pater patriae*', aveva avvertito Seneca nel *De clementia*, non è uno dei *cognomina* dati *honori*: questo ricorderebbe a chi lo riceve che gli è conferita la *potestas patria*, la quale è *tem-*

– si direbbe – può reclamare alla paternità politica il potere previsto dal νόμος comune agli uomini, stabilito dalla natura, del quale parlava Mezio Fufezio in Dionigi d'Alcarnasso (*Ant.* 3, 10, 3), per cui chi è nato prima comanda i figli (κατὰ τὸν κοινὸν ἀνθρώπων νόμον, ὃν ἡ φύσις ἔδοκεν ἅπασι, τῶν ἐκγόνων ἄρχειν τοὺς προγόνους)²⁷. Non a caso il *pater patriae* è chiamato anche *parens* della *patria*, a evidenziare che la sua figura è pensata a partire dalla funzione procreativa²⁸. Alla base di questa come delle altre immagini di padre – dunque alla base anche di quella del *pater familias* – vi è, dalla fine della repubblica, l'immagine di colui che dona la vita, e tutte segnalano la potenza evocativa della paternità naturale.

perantissima, liberis consulens suaque post illos reponens (Sen. *Clem.* 1, 14, 2). Cfr. QUERZOLI, *I testamenti*, 15-16 e 16 n. 20.

27 La legge è citata a proposito del rapporto fra la madrepatria e le colonie, in questo caso fra Alba Longa e Roma; cfr. LAMBERTI, *Riflessioni*, 290 n. 53. Peraltro, l'estensione del modello di rapporto parentale alle relazioni fra città non è indiscussa, come mostra la replica di Tullo Ostilio in Dion. *Ant.* 3, 11, 1-3. Il discorso di Mezio Fufezio e la risposta di Tullo Ostilio in Dionigi sono ora esaminati da DE SANCTIS, *Roma*, 109-114. Che i padri esercitino, in generale, un potere sui figli lo presuppone lo stesso Gaio quando rileva la specificità della *potestas* dei padri romani sui figli procreati in giuste nozze rispetto a quella di quasi tutti gli altri *homines*, verosimilmente riconducibile, per il giurista, alla *ratio naturalis* (1.55).

28 Si può pensare che sia ancora il medesimo modello di paternità a consentire all'*Edictum de pretiis* di presentare, a distanza di secoli, i tetrarchi addirittura come *parentes* del genere umano (*qui parentes sumus generis humani*: l.44, con GRELLE, *La forma*, 568, che individua una formulazione corrispondente in un panegirico a Massimiano). Ha ragione DI CINTIO, *Pater patriae*, 10, a sostenere che la figura del *pater patriae* va posta in relazione con quella del *pater* procreatore, piuttosto che con quella del *pater familias*. Tuttavia, chi scrive non aveva affatto postulato «l'assimilazione di *pater patriae* a *pater familias*» in RIZZELLI, *Immagini*, 44, né, tantomeno, aveva operato alcuna «parziale sovrapposizione di *pater patriae* e *maiestas*» (in quale modo, del resto, sarebbe possibile sovrapporre il primo alla seconda?) come sembra indicare la studiosa in 9 e 9 n. 5 (dove rinvia erroneamente a RIZZELLI, *Immagini*, 5). Vero è che uno stretto legame collega nell'immaginario romano (in quello giuridico, almeno; cfr. *infra*), presumibilmente già in epoca augustea, la figura del padre naturale a quella del *pater familias*, con la quale peraltro spesso nella realtà s'identifica. Non meraviglia, dunque, se talvolta, quando occorra al fine di ciò che vuole dimostrare un autore, la figura del padre della patria assume i tratti del *pater familias* (come sembra fare Seneca figlio nel passo citato in n. 26), magari neppure padre naturale, ma addirittura adottivo, come accade in un passo di Floro. Bruto, facendo uccidere i figli che avevano tramato per il ritorno a Roma dei re, avrebbe mostrato che il *publicus parens* aveva adottato il popolo al posto dei figli (*ut plane publicus parens in locum liberorum adoptasse sibi populum videretur*): Flor. *Ep.* 1, 3, 5, valorizzato da THOMAS, *La mort*, 194. Su '*parens patriae*' (non sempre fungibile con '*pater patriae*', come dimostra per esempio la scelta di Augusto di assumere ufficialmente il *cognomen* di *pater*) cfr. ALFÖLDI, *Der Vater*, 40-98 (95 per l'opzione di Augusto).

2.

Nella letteratura giurisprudenziale, tuttavia, la rappresentazione della paternità naturale non si esaurisce, in linea di massima, nell'evento biologico della procreazione, rimodellata com'è dall'incontro di quest'ultimo con il meccanismo che regola la parentela civilistica. Nei giuristi l'immagine del padre naturale presuppone di solito quella del *pater familias* e a essa rimanda, nel senso che il padre naturale preso in considerazione, se non è addirittura lo stesso *pater familias*²⁹, è il *pater familias* il quale ha cessato di essere tale per il figlio, conservando però con lo stesso il legame derivante dalla comunanza del sangue, come suggerisce la circostanza che in larga parte dei testi '*pater naturalis*' denota chi ha dato il figlio in adozione³⁰. Per i figli generati al di fuori del matrimonio la figura paterna emerge soltanto in situazioni particolari a partire dal principato³¹, con il rapporto di *cognatio* che si configura esclusivamente con la madre

29 Come, per esempio, secondo qualche studioso il *pater* menzionato da D. 48.5.23(22)pr. (Pap. 1 *adult.*) e da Coll. 4.12.1 (Paul. *lb. sent. adult.*); cfr. gli autori citati da RUSSO RUGGERI, *La datio*, 423-426.

30 La circostanza che '*pater naturalis*' identifica di solito, nei giuristi, il *pater familias* che ha dato il figlio in adozione è evidenziata da LOBRANO, *Pater*, 135 n. 12, ed è verificabile nei testi raccolti da LUCHETTI, *La legittimazione*, 3 n. 5, dai quali si ricava che la locuzione ricorre sporadicamente anche per il padre di figli nati al di fuori di un'unione matrimoniale 'giusta'; cfr., per i passi che sembrano sicuramente riferirsi a questo, D. 31.88.12 (Scaev. 3 *resp.*); D. 32.41.2 (Scaev. 22 *dig.*) (mentre con '*pater naturalis*' nel § 11 il giurista potrebbe intendere il padre che ha cessato di essere il *pater familias* della donna); D. 40.1.19 (Pap. 30 *quaest.*); D. 23.2.14.2 (Paul. 35 *ed.*). '*Parens naturalis*' è, a sua volta, per quanto è dato sapere, sempre il padre che è stato *pater familias* del figlio; cfr. Gai. 2.37 (dove il medesimo padre è chiamato anche '*pater naturalis*') e 3.31; D. 2.4.8pr. (Ulp. 5 *ed.*) e D. 37.4.6.4 (Paul. 41 *ed.*). Per converso, i giuristi impiegano talvolta '*naturalis liber*' per il figlio che è stato nella *potestas* del *pater familias*; cfr., per esempio, Gai. 3.41, dove i *naturales liberi* del liberto sono, oltre i figli che lo stesso ha in *potestate mortis tempore*, quelli *emancipati* e i dati in adozione, e D. 38.17.7 (Paul. *lb. sing. sen. cons. Tert. et Orph.*; cfr. COSSA, *Per uno studio*, 33 n. 98). V. pure Fragm. Vat. 196 (Ulp. *lb. off. pr. tutel.*) e gli altri testi indicati da LUCHETTI, *La legittimazione*, 8-9 nn. 10 e 11. Ma '*fili* (o *liberi*) *naturales*' è un'espressione che segnala anche l'esistenza fra il padre e i figli di «un vincolo fondato sul semplice fatto della generazione indipendentemente dalla [...] stessa presenza di un rapporto di filiazione legittima»: LUCHETTI, *La legittimazione*, 7; cfr. 6-12.

31 Così per gli impedimenti matrimoniali nascenti dalla parentela: cfr. D. 23.2.14.2 (Paul. 35 *ed.*); per la filiazione quale giusta causa di manomissione: cfr. Gai. 1.19 e D. 40.2.11 (Ulp. 6 *off. proc.*); per la *vindicatio in libertatem* del figlio da parte del *parens*: D. 40.12.3pr. (Ulp. 54 *ed.*) e per il rilievo della filiazione per l'*excusatio tutelae* e l'*onus iudicandi*: cfr. Fragm. Vat. 194 (Ulp. *lb. off. pr. tutel.*). La rappresentazione paterna predominante nel mondo del diritto emerge chiara dalla disciplina pretoria della *bonorum possessio sine tabulis*. Come rimarca CORBINO, *Status familiae*, 207, la condizione di figlio procreato nel matrimonio per il pretore «restava la sola rilevante (oltre che precedente ogni altra). [...] la sola discendenza (considerata dal

e la sua famiglia (sempre che il figlio sia nato libero)³². Insomma, la dialettica fra la natura e il *ius civile* nelle relazioni fra padri e figli presuppone il modello di famiglia agnazia³³, con il fatto della generazione posto a fondamento della stessa: se reale, quest'ultimo è 'giuridicizzato' dall'accadere all'interno di un'unione coniugale rilevante per il *ius*, altrimenti è oggetto di finzione, sempre nella cornice del matrimonio 'giusto'³⁴. In fondo, la storia del *pater* e dei suoi

punto di vista del suo rapporto con il padre) restava la discendenza che era o era stata o anche sarebbe stata *legittima* (fondata cioè su un "matrimonio"). Il figlio "naturale" (nato cioè fuori dal matrimonio) non aveva titolo alla *bonorum possessio* del patrimonio paterno, accedeva solo alla *bonorum possessio* nei confronti della madre e dei parenti acquisiti attraverso di lei».

32 «En un mot, légalement, aucun bâtard, quelle que soit son origine, n'a de père», commenta MISPOULET, *Du nom*, 38. Fondamentale THOMAS, *La divisione*, 111-121 e 142-153; cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 84-110, e MAGANZANI, *Per uno sguardo*, 102-106. Come puntualizza Ulpiano è *lex naturae* (locuzione la cui genuinità sembra trovare un riscontro in Gai. 1.78) che *qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur*, a meno che non intervenga una *lex specialis*: D. 1.5.24 (Ulp. 27 *Sab.*); cfr. D. 1.5.19 (Cels. 29 *dig.*). Sulla *civis* madre cfr. PEPPE, *Civis Romana*, 177-190, che rimarca come «la comunità e il diritto» riconoscano l'esistenza dei figli nati al di fuori del matrimonio 'giusto' e come, nel principato, il «legame di sangue madre/figli» mostri «ancora la sua forza, superando la barriera dell'assenza di un *pater* legale» (182 n. 453). Il tema dell'artificiosità della costruzione della filiazione paterna in diritto romano, con il «rivestimento giuridico del dominio paterno, che tiene il posto del legame vitale tra ascendenti e discendenti» (così THOMAS, *La divisione*, 113), è centrale nella riflessione di Yan Thomas sulla famiglia romana, ripresa ora in pagine importanti da MAROTTA, *Ius sanguinis*, 2-11, e illustrata in MAROTTA, *La solitude*, 309-340. Forse troppo radicale rispetto alla rappresentazione giurisprudenziale del rapporto fra il *pater familias* e i figli è l'affermazione per cui, nel nucleo familiare nel quale adozione e procreazione nel matrimonio legittimo sono «per i teorici dell'età classica» le modalità della filiazione civile, i legami di sangue non sarebbero considerati «un principio necessario» (THOMAS, *Roma*, 200). Il dato biologico in questa rappresentazione appare imprescindibile, tanto che l'adozione crea il rapporto di *cognatio* (cfr. oltre), mentre la formula dell'*adrogatio* (cfr. Gell. 5, 19, 9) sembra indicare che non appare sufficiente la decisione del comizio competente perché un *pater familias* diventi figlio di un altro *pater familias*, ma che a tale scopo è indispensabile fingere l'evento biologico (ovviamente all'interno di un matrimonio rilevante per il *ius civile*). La natura nella sua dimensione precettiva appartiene al dispositivo civilistico di filiazione attraverso l'istituzionalizzazione e il diritto; al contempo essa appare riferimento indispensabile per quest'ultimo, che, in suo difetto, è costretto a fingere l'esistenza, a riprova della potenza ideologica del modello biologico nella cultura dei giuristi.

33 Si tratta della natura che menziona Ulpiano in D. 50.16.195.2. Cfr. la precisazione di D. 38.10.10.4 (Paul. *lb. sing. grad. et adfin. et nom. eor.*), per cui *qui est adgnatus, et cognatus est, non utique autem qui cognatus est, et adgnatus est*: infatti, *alterum [...] civile, alterum naturale nomen est*.

34 Cfr. sul punto THOMAS, *La divisione*, 117-121, il quale ravvisa nel «legame qualificato dalla natura» il «sostrato permanente di una filiazione spogliata del rivestimento giuridico», che consente la sussistenza del rapporto di filiazione anche a seguito della rottura del vinco-

poteri nell'esperienza giuridica romana è anche un segmento della storia di tale dialettica.

Di conseguenza, si presenta agli studiosi il problema d'individuare i limiti dell'«ininterrotta interferenza» del padre naturale nella vita del figlio³⁵, che nasce quando il primo cessa d'identificarsi con il *pater familias*, a conferma del rilievo che la natura assume nel modello familiare di cui il *pater familias* è il capo. Sintomatica, pur nelle sue peculiarità, per il caso di colui che abbia cessato di essere *pater familias* del figlio attualmente sottoposto a un altro *pater familias*, è la vicenda di Decimo Giunio Silano, giudicato, nel 140 a.C., dal padre naturale, Tito Manlio Torquato, che lo ha dato in adozione³⁶. Agli autori

lo giuridico (a causa, per esempio, di emancipazione), rapporto che continua a ricevere «la sanzione del diritto» su registri diversi da quello successorio (117). La centralità di questo modello nella rappresentazione della famiglia giustifica la continua attenzione, prestata anche dalla giurisprudenza e dalle cancellerie imperiali, al rischio dell'adulterio in quanto atto che mette in crisi il meccanismo agnatizio che presuppone l'evento della procreazione attraverso il sangue paterno. L'adulterio impedisce di ritrovare nel volto del figlio quella rassomiglianza che è «garanzia» della continuità della stirpe; cfr. BETTINI, *Il ritratto*, 213-218. La contaminazione della stirpe prodotta dall'adulterio assume paradigmaticamente le dimensioni della tragedia nel *Thyestes* senecano, dove essa riveste «carattere permanente», con l'adulterio che innesca la «sequenza di *crimina* destinati a funestare la reggia dei Pelopidi»: BRESCIA, *Corrumpere*, 51-55 (le citazioni sono tratte da p. 52). Sul fondamento del matrimonio nella natura, che apparirebbe adombrato nella definizione di Modestino (in 1 *reg. D.* 23.2.1), cfr., per tutti, LAMBERTI, *Convivenze*, 2. Sul concreto articolarsi, nel principato, delle varie forme romane di unione, al di là dei modelli ideali, cfr. FIORI, *La struttura*, 323-366. Lo stesso termine '*agnatio*', infine, richiama, in fondo, l'idea di natura. Come, infatti, spiega BETTINI, *Affari*, 16, la sua immagine linguistica rappresenta l'*agnatio* «come lo sviluppo di parti in un organismo vivente, ovvero come la ramificazione in una pianta», per cui, nella sua «immagine metaforica», la parentela si configura «come sviluppo o prosecuzione di uno stesso organismo, o di una stessa pianta».

35 Secondo l'espressione impiegata per il *pater naturalis* dell'adottato da RUSSO RUGGERI, *La datio*, 420. La studiosa sottolinea a più riprese nella propria ricerca il valore anche sul piano giuridico del vincolo naturale, non minore di quello del vincolo adottivo. Al riguardo, di particolare interesse, in quanto opera che risale alla prima metà del secondo secolo a.C., gli *Adelphoe* di Terenzio, dove non si ravvisa, nella rappresentazione offerta dall'autore delle relazioni interpersonali a seguito dell'adozione, «alcun distacco non solo sul piano affettivo, ma anche nella realtà dei rapporti quotidiani, tra l'adottato e i membri della famiglia di appartenenza; e, soprattutto, scarsa è la considerazione che l'uscita del *filius* dal gruppo d'origine sembra aver determinato nella valutazione sociale», con la collaborazione fra i due padri, il naturale e l'adottivo, che pare recuperare il «valore dei *iura sanguinis* in via di principio obliterato dal rigore del regime giuridico»: così RUSSO RUGGERI, *La datio*, 118 e 119, la quale sospetta che un verso della commedia attesti «una qualche rilevanza giuridica del vincolo naturale» (cfr. 122-123).

36 L'episodio è noto e molto studiato; su di esso cfr. ancora RUSSO RUGGERI, *La datio*, 128-132. Fonti e bibliografia in RAMON, *Repressione*, 629-636.

che riferiscono l'episodio l'avvenuto mutamento dello *status* familiare di Silano appare del tutto irrilevante ai fini dell'efficacia dello stesso in funzione esemplare. Valerio Massimo, che ne offre un resoconto dettagliato, colloca Torquato fra i protagonisti degli *exempla* di padri severi senza dar alcun risalto alla circostanza che, al tempo in cui si sarebbe svolto il fatto, non era il *pater familias* di Giunio Silano³⁷, indicato senz'altro come suo *'filius'*³⁸. Se è presumibile che l'autorevolezza di Torquato sia tale da relegare nell'ombra il padre adottivo di Silano, al quale consiglia di non immischiarsi in una faccenda troppo grande per lui³⁹, il suo esempio ricorda al lettore di Valerio Massimo le prerogative paterne che derivano dalla *cognatio* e che consentono di punire la violazione delle sue regole⁴⁰. Valerio informa che Torquato avrebbe ritenuto di poter fare a meno del *consilium* dei *necessarii*: Silano sembra quasi non essere mai uscito dalla famiglia d'origine. Significativamente, il giudizio di Torquato è una delle prove che Cicerone, nel *De finibus bonorum et malorum*, aveva addotto per dimostrare l'operare della natura, che *nos [...] genuit et conformavit* per scopi elevati (cfr. il § 23).

Un'ipotesi di particolare interesse è quella che riguarda il rapporto fra il padre e il figlio mancipato una o due volte con la conseguente rottura dei vincoli agnatizi. Un'accurata ricerca sul punto conferma ora l'opinione che, nonostante il verificarsi di tale evento, la *patria potestas* di chi ha mancipato il figlio non si estingue⁴¹. Può darsi che sia così per gli autori dei testi della letteratura giuridica sui quali gli studiosi ragionano. Ma dietro questi testi s'intravede il lavoro dei

37 L'adozione, comunque segnalata dai distinti gentilizi, è esplicitamente ricordata da Cic. *Fin.* 1, 24: *T. Torquatus, is qui consul cum Cn. Octavio fuit, cum illam severitatem in eo filio adhibuit, quem in adoptionem D. Silano emancipaverat*. A Tito Torquato sarebbe apparso evidente che Decimo Giunio Silano *non talem [...] fuisse in imperio, quales eius maiores fuissent*: l'allusione al disfarsi delle somiglianze derivanti dalla comunanza del sangue non potrebbe essere più nitida. Dai consanguinei si traggono indicazioni sulla persona di cui si discute in giudizio, avvertono i retori: così Cic. *Inv.* 2, 29, in tema di *coniectura*.

38 Anche Torquato, nel giudicarlo indegno della *res publica* e della propria *domus*, lo avrebbe chiamato «mio figlio Silano» (*Cum Silanum filium meum [...] Val. Max.* 5, 8, 3. Cfr. Liv. *Ep.* 54. In 5, 7pr. Valerio si riferisce ai padri, di cui parlerà anche nel capitolo dedicato alla severità paterna, con *'parentes'* (*'patres'* in 5, 7, 8).

39 Stando almeno alla giurisprudenza di epoca imperiale, l'adottato acquista la *dignitas* corrispondente alla posizione sociale del padre adottivo solo se non abbia goduto, nella famiglia di provenienza, di una posizione migliore di quella dell'adottante: RUSSO RUGGERI, *La datio*, 353-354.

40 Cfr. quanto osserva opportunamente RAMON, *Repressione*, 632-633.

41 Cfr. CRISTALDI, *In mancipio*, 117-157. Ritorna sul significato di *XII Tab.* 4.2b MAROTTA, *L'ordine*, 391-407.

tecniche del diritto, che cercano di mettere ordine concettuale all'interno di una materia tradizionalmente ancorata alla concretezza della casistica ben più che a una riflessione teorica. Tale lavoro può far emergere le aporie e le difficoltà delle soluzioni.

Anche la previsione del *ius adulterum cum filia occidendi*⁴², conferito – stando a Coll. 4.2.3 (Paul. *lb. sing. adult.*) – dalla *lex Iulia de adulteriis*, oltre che al padre il quale ha la figlia *in potestate*, a chi, avutala *in potestate*, sia stato *auctor* nella sua *conventio* nella *manus* maritale⁴³, fa discutere gli specialisti dell'esperienza giuridica romana. Si è ipotizzato che la *patria potestas* del secondo padre non si estingua a seguito della *conventio*⁴⁴. Il passo che ne dà notizia riguarda il *pater familias* dell'adultera e il suo padre naturale, che sembra senz'altro considerato non più titolare della *potestas* in precedenza avuta in qualità di *pater familias*. Premesso che l'uccisione della figlia si configura come condizione per il legittimo esercizio del *ius adulterum cum filia occidendi* e non come esplicazione della *vitae necisque potestas*⁴⁵, si può dubitare che il legislatore augusteo⁴⁶, nel formulare le norme, abbia ragionato sulla base di una nitida nozione di potere esclusivo esercitato dal *pater familias* e non abbia, piuttosto, riconosciuto il ruolo della paternità naturale di chi sia stato *pater familias*.

Nel medesimo turno di tempo in cui il principe emanava la legge sugli adulteri, a Roma, nelle scuole di retorica, i declamatori dibattevano sui caratteri dei rapporti fra l'adottante, il padre naturale e l'adottato, e sui doveri di questo nei confronti dell'uno e dell'altro. In Sen. *Contr.* 1, 1, dove l'adottato

42 Secondo la formulazione papiniana in D. 48.5.21(20) (Pap. 1 *adult.*).

43 Cfr. Coll. 4.7.1 (Pap. *lb. sing. adult.*). Alcuni testi della letteratura giuridica informano in maniera generica che la *lex Iulia de adulteriis* consentirebbe di uccidere tanto al padre adottivo, quanto al naturale: PS. 2.26.1 e Coll. 4.12.1 (Paul. 2 *sent.*); cfr. D. 48.5.23(22)pr. (Pap. 1 *adult.*). Per SALLER, *Pater familias*, 185-186, che ragiona sul presupposto che la legge augustea sembra parlare di '*pater*', non di '*pater familias*', legittimato all'uccisione degli adulteri sarebbe anche il padre naturale. Se così fosse, occorrerebbe immaginare che la legge non abbia fatto menzione della *potestas* paterna. La ricostruzione della disciplina legislativa sul punto pone non pochi problemi; ho provato a renderne sinteticamente conto, con discussione della letteratura, in RIZZELLI, *Padri*, 61-69.

44 Così CORBINO, *Rec. a A.M. Rabello*, 192-193 e CORBINO, *Interventi*, in *Poteri, negotia, actiones*, 83-85 (ma v. le perplessità espresse in merito da TALAMANCA, *Interventi*, in *Poteri, negotia, actiones*, 89); cfr. CORBINO, *Interventi*, in *Società e diritto*, 217-219, e CORBINO, *Schemi*, 11-12. L'ipotesi è condivisa da LOBRANO, *Pater*, 140 n. 24, da CANTARELLA, *Interventi*, in *Società e diritto*, 229-230, e da PIRO, *Usi in manum*, 91 n. 60.

45 Cfr. SCHULTING, *Jurisprudentia*, 750 n. 52.

46 Verosimilmente preoccupato di circoscrivere ai *patres familias*, attuali o *auctores* nella *conventio in manum* delle adulate, il novero dei padri autorizzati a uccidere.

chiama entrambi ‘*patres*’ (cfr., per esempio, Giunio Gallione nel § 4 e Cornelio Ispano nel § 9), Latrone introduce nella propria *divisio* la *quaestio* se cessi di essere *filius* del padre naturale (dunque di essere tenuto nei suoi confronti) chi sia stato adottato (Sen. Contr. 1, 1, 13)⁴⁷: un indizio, forse, di problemi che il concorrere di diverse forme di paternità poteva effettivamente sollevare in giudizi reali⁴⁸.

Sempre nell’ambito della famiglia agnatizia, il padre naturale può essere *alieni iuris*, con i giuristi che si adoperano a determinarne doveri e facoltà rispetto al potere del *pater familias* cui sono sottoposti i figli. Così, in assenza del nonno paterno Giuliano ritiene legittimato all’azione il padre naturale per l’*iniuria* subita dal figlio, perché, pur essendo vivo l’*avus*, è tenuto in ogni circostanza all’*officium* di protezione del secondo⁴⁹, mentre è necessario che anche il *filius familias* padre presti il proprio consenso al matrimonio della figlia⁵⁰. Gli esempi potrebbero continuare⁵¹, a conferma della circostanza che, nella problematizzazione giurisprudenziale del potere paterno, la natura rileva rispetto al modello familiare di cui il *pater familias* è il capo e nel quale è, in fondo, introdotta dall’*agnatio*⁵².

La presenza della natura nel rapporto fra il *pater familias* e i figli appare ai giuristi un dato imprescindibile. Paradigmatico il legame di *cognatio* fra adottante e adottato su cui insiste la giurisprudenza severiana, pur puntualizzando che dall’adozione deriva un *ius adgnationis*, non *sanguinis*, o che si tratta di

47 La domanda di Latrone è formulata sul presupposto che il giovane è un *abdicatus*. In generale, la situazione proposta dal *thema* è complicata dal fatto che l’adottante è fratello del padre naturale, circostanza non irrilevante nella interpretazione della *lex* declamatoria intorno alla quale si discute, come si evince dal *color* scelto da Albucio nel § 17.

48 Sul dato biologico quale giustificazione dell’autorità paterna sulla famiglia cfr. BERNSTEIN, *Bodies*, 118-142 (sull’idea, attestata nelle declamazioni, che comportamenti sociali possano sostituire il legame biologico interessanti osservazioni in 147-148).

49 D. 47.10.17.18 (Ulp. 57 *ed.*); cfr. DESANTI, *Più iniuriae*, 23-24.

50 Cfr. D. 23.2.16.1 (Paul. 35 *ed.*) e (relativamente all’ipotesi dell’*avus furens*) D. 23.2.9pr. (Ulp. 26 *Sab.*).

51 Così, la moglie può essere nella *manus* del *filius familias* e questi ha forse la capacità di prendere gli *auspicia*; cfr. LOBRANO, *Pater*, 27.

52 Una conseguenza indiretta, questa, si potrebbe ipotizzare, anche del rafforzamento della figura del *pater familias* a seguito delle riforme matrimoniali augustee e, poi, della *correctio morum* di età flavia. Sarebbe interessante approfondire la presenza e, eventualmente, la forza, a livello delle rappresentazioni, di un’immagine del padre romano del tutto indipendente da quella del *pater familias* al di là della letteratura giuridica, dove la *potestas* paterna, in quanto *ius proprium civium Romanorum*, è ovviamente la *potestas* in cui si trovano i *liberi nostri* che *iustiis nuptiis procreavimus* (Gai. 1.55).

*cognatio civilis*⁵³. Forse l'insistenza sul sorgere del rapporto di *cognatio* fra adottante e adottato è anche una risposta a resistenze all'adozione giustificate con la circostanza che l'istituto sarebbe contro natura⁵⁴, a conferma del ruolo assegnato al modello biologico nella concezione romana della parentela nel periodo in esame. L'idea della comunanza del sangue (ancorché fittizio), che garantisce l'«identità» fra padre e figlio⁵⁵, favorisce – è facile immaginare – il consenso alle

53 Cfr. D. 38.10.10.2 e 4 (Paul. *lb. sing. grad. et adfin. et nom. cor.*) (il giurista, dopo aver indicato che colui il quale *in adoptionem datur, his quibus adgnascitur et cognatus fit*, specifica che *l'adoptio non ius sanguinis, sed ius adgnationis adfert* in D. 1.7.23 [35 ed.], mentre in D. 38.10.4.2 [Mod. 12 *pand.*] distingue la *civilis cognatio* – ossia l'*adgnatio* – dalla *naturalis*: entrambe sussisterebbero soltanto nelle *iustae nuptiae*, mentre la seconda senza la prima caratterizzerebbe il rapporto fra i figli e la madre che *vulgo peperit*); D. 38.8.1.4 (Ulp. 46 ed.). Cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 341-363 e 390-398; v. pure RUIZ PINO, *Algunas notas*, 329-330. PEZZANA, *s.v. Cognatio*, 301, spiega che presso i giuristi il rapporto fra *cognatio* e *agnatio* è per lo più di genere e specie. Che già per Elio Gallo gli agnati fossero ricompresi fra i cognati si evince da Festo *s.v. Necessarii*, Lindsay 158, 22-25; cfr. Gai. 1.156 (= D. 26.4.7 [1 *inst.*]) e 3.10. MAGANZANI, *Per uno sguardo*, 119-123, richiama l'attenzione sul vincolo corrispondente a quello biologico che i giuristi romani individuano fra adottante e adottato. Che siano i giuristi di età severiana a insistere sul rapporto di *cognatio* che si crea fra adottante e adottato è circostanza verosimilmente connessa a quella per cui gli stessi giuristi si preoccupano di evidenziare che il rapporto adottivo per essere valido deve conformarsi al modello della filiazione naturale e che, pertanto, assumono rilevanza l'età dell'adottante e la sua capacità di generare; sulle problematiche relative alla rispondenza dell'adozione ai caratteri della filiazione naturale come criterio di valutazione della giuridicità dell'adozione cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 277-305. I giuristi riconoscono anche che l'adozione produce, fra l'adottato e i fratelli adottivi, i *iura consanguinitatis*; cfr. D. 38.16.1.11 (Ulp. 12 *Sab.*).

54 In una *controversia* senecana, il cui *thema* propone il caso di un ricco che *abdicavit* tre figli e che domanda a un povero il suo unico figlio in adozione, Papirio Fabiano, declamatore e filosofo della scuola dei Sesti, richiamando il valore della comunanza del sangue e la negatività del suo oblio (*Ecce instructi exercitus saepe civium cognatorumque conserturi proelio manus constiterunt [...]; quae tanta vos pestis, cum una stirps idemque sanguis sitis, quaeve furiae in mutuum sanguinem egere?*), critica, tra l'altro, le imitazioni del vero (*quis enim tam pravis oblectare animum ita possit, si vera cognoverit?*) e conclude: *et mirabere, si fastidio rerum naturae laborantibus iam ne liberi quidem nisi alieni placent?* (Sen. *Contr.* 2, 1, 10 e 13). Sulle resistenze cui si accenna in testo, BERNSTEIN, *Adoptees*, 340-341, che insiste sul collegamento della posizione di Fabiano alla polemica contro la *luxuria*. Sull'adottato come *insitivus*, in quanto estraneo alla stirpe della quale entra a far parte, cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 34-41. La dialettica fra l'artificiosità dell'*adoptio* e la verità della natura dimostrata dalla filiazione è un argomento utilizzato, nella letteratura giurisprudenziale, da Papiniano (in D. 28.2.23 [12 *quaest.*]) e ritorna in termini di contrapposizione nelle dispute teologiche che coinvolgono i Padri latini del quarto secolo, come illustra MAROTTA, *Metafore*, 124-131, e MAROTTA, *Ius sanguinis*, 41-59. Significativo, in particolare, quanto afferma Ilario di Poitiers in *Trin.* 3, 11, 8.

55 Tanto che per Cesare, spettatore – in *Prop.* 4, 6, 59-60 – da un astro, la vittoria su Cleopatra ottenuta dal figlio adottivo è la prova, *fides*, del suo sangue (per la verità, il futuro

pratiche adottive, di cui alcune, segnatamente quelle della casa imperiale, sono di notevole portata politica⁵⁶.

imperatore Augusto è anche pronipote di Cesare dal lato materno). Fra gli *argumenta* che si traggono dalla *persona*, insegnerà Quintiliano, vi è il *genus*, da cui spesso scaturiscono (*fluunt*) le cause dei comportamenti della stessa. Infatti, *similes parentibus ac maioribus suis plerumque filii creduntur* (*Inst.* 5, 10, 24; cfr. 3, 7, 10 per il ricordo dei *parentes* e dei *maiores* in funzione del discorso epidittico). Ora, la somiglianza è trasmessa dal sangue (cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 19-25): il sangue, per esempio, che sarebbe derivato alla famiglia di Marco Aurelio da Numa e dal re salentino Malennio stando a *H.A. M. Anton.* 1, 1, 6. Sul sangue cfr. BERNSTEIN, *Bodies*, 122-123. Attraverso il riferimento alla partecipazione a un sangue comune Ulpiano rimarca la 'naturalizzazione' del rapporto instaurato dall'adozione: *consanguineos et adoptio facit et adrogatio* (*Coll.* 16.6.1 [*lb. inst. sub. tit. succ. ab int.*]). Il giurista riconosce agli adottati i *iura consanguinitatis* di cui godono gli *agnati* entro il secondo grado di parentela nella successione *ab intestato*: D. 38.16.1.11 (*Ulp. 12 Sab.*). Sui *consanguinei* nella letteratura giurisprudenziale cfr. POMATA, *Legami*, 300-312 (che ne tratta problematizzando la moderna nozione di 'consanguineità' come vincolo di sangue che si produce sia attraverso il padre, sia attraverso la madre); MOREAU, *The Bilineal*, 42-52; WOŁODKIEWICZ, *Iura consanguinitatis*, 409-425, e MAGANZANI, *Per uno sguardo*, 110-113, che osserva come l'importanza attribuita alla qualità del sangue paterno, considerato dalla maggior parte dei medici antichi l'unico in grado di generare (non mancano, d'altra parte, modelli fisiologici dello sviluppo del feto, diversi da quello dominante, per i quali le donne producono seme e sangue: cfr. BERNSTEIN, *Bodies*, 125-127), non spieghi perché il figlio non nato da nozze 'giuste' sia ritenuto sempre giuridicamente estraneo a colui che l'ha generato.

Solo una notazione a proposito dei *consanguinei*. Nelle sue considerazioni sulla nozione di 'consanguinei' individuata da Ulpiano (D. 38.16.1.10 [*12 Sab.*]): il giurista, partendo dalla definizione di Cassio, afferma che possono essere *consanguinei* anche coloro che – oltre a quelli i quali *sui heredes non extiterunt patri – numquam in potestate fuerunt*), POMATA, *Legami*, 310-311, sostiene che la *consanguinitas*, a differenza dell'*agnatio*, non deriva dalla *patria potestas*: v., tuttavia, MAROTTA, *Ius sanguinis*, 33 n. 93. Comunque, le persone con cui Ulpiano esemplifica il proprio discorso – ossia, a parte i diseredati e i figli del *deportatus*, quanti *post captivitate patris nascuntur vel qui post mortem* – riconducono al rapporto con la figura di un padre che, se non fosse stato prigioniero al momento della loro nascita o non fosse premorto, ne sarebbe stato il *pater familias*. Ciò non toglie, chiaramente, che nella *consanguinitas* si ravvisi anche un legame naturale fra il padre e i figli, reale o fittizio che sia, ma il suo rilevare solo in relazione all'*agnatio* fa sì che si consideri esistere la comunanza di sangue fra i figli dello stesso padre e di madri diverse, non viceversa; cfr. PS. 4.8.15 (= *Coll.* 16.3.15 [*Paul. lb. sent. IIII sub tit. int. succ.*]) e *Coll.* 16.6.1 (*Ulp. lb. inst. sub. tit. succ. ab int.*).

56 Sulle adozioni imperiali cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 139-202. Non è da escludere che l'elaborazione giurisprudenziale del rapporto fra adottante e adottato possa anche rivelarsi utile all'immagine di tali adozioni a fronte del disvalore attribuibile all'artificialità dell'istituto. Una vena polemica sulla politica delle adozioni dei successori da parte degli imperatori si coglie nel discorso che Erodiano fa pronunciare a Commodo, a seguito della morte di Marco Aurelio, di fronte all'esercito riunito e in cui il nuovo imperatore rivendica la sua qualità di figlio generato dal predecessore, di «sovrano per diritto di nascita» e perciò diverso da quanti prima di lui sarebbero stati «elevati da un potere ricevuto in dono» (1, 5, 5-6; la traduzione è di CASSOLA, *Erodiano*, 33). Se Commodo è figlio 'giusto' di Marco Aurelio, lo stesso Erodia-

Sebbene gli adottati appartengano al novero delle persone *sub unius potestate* non *natura*, ma *iure subiectae* (D. 50.16.195.2 [Ulp. 46 ed.]), la proiezione del dato biologico su quello giuridico realizza un rapporto di discendenza fittizia fra l'adottante e l'adottato⁵⁷, quasi a significare che senza il vincolo naturale, per quanto precario perché destinato a spezzarsi con l'emancipazione, non è pensabile quello di *agnatio*⁵⁸. E che non è pensabile – si potrebbe aggiungere – che le relazioni che si costituiscono sulla base di quest'ultimo si sottraggano agli *officia* che la *pietas* determina fra padre e figlio.

3.

La *pietas* si colloca nell'ambito della natura e delle sue regole⁵⁹. A essa fanno

no racconta del presunto figlio adulterino di un imperatore, a sua volta assurdo, per tale motivo, alla dignità imperiale. Infatti, a seguito della morte di Antonino Caracalla e alla scelta di Macrino come imperatore da parte dell'esercito, Mesa, la nonna materna di Elagabalo, avrebbe diffuso tra i soldati di stanza a Emesa la notizia che il nipote era figlio naturale di Caracalla; l'intero esercito (confidando peraltro nell'elargizione di donativi) lo avrebbe acclamato imperatore (5, 3, 10-12). Ai soldati di Macrino, inviati ad assediare Emesa, gli assediati avrebbero mostrato dalle mura il ragazzo, che i primi (incentivati anche dall'esibizione di sacchi colmi di monete) avrebbero trovato molto somigliante al defunto imperatore, schierandosi dalla sua parte (5, 4, 1-4). Qui la filiazione fatta valere è estranea al matrimonio legittimo, sebbene 'nobilitata' dallo *status* del padre, un imperatore; cfr. *H.A. Hel.* 2, 1, con BELTRAMI, *Il sangue*, 49-51. Del resto, prodotta da un'unione non 'giusta' era stata, nella memoria culturale dei romani, quella del mitico fondatore di Roma, procreato addirittura da un dio (come Agostino non manca di stigmatizzare nel *De civitate dei*; cfr. Augustin. *Civ.* 3, 5).

57 Proiezione che, però, è resa possibile dall'instaurarsi, attraverso l'*adoptio*, del rapporto di *agnatio*, che, a sua volta, 'veicola' la *cognatio*. L'adottato non diviene, di conseguenza, *cognatus* di coloro ai quali *non adgnascitur*, cioè dei membri della linea femminile (come, per esempio, la moglie non nella *manus* del *pater familias* o la madre dell'adottante), poiché manca il tramite dell'*agnatio*. Cfr. D. 1.7.23 (Paul. 35 ed.) (*Qui in adoptionem datur, his quibus adgnascitur et cognatus fit, quibus vero non adgnascitur nec cognatus fit*) e D. 38.8.1.3 (Ulp. 46 ed.) (*Cognitionem facit etiam adoptio: etenim quibus fiet adgnatus hic qui adoptatus est, isdem etiam cognatus fiet: nam ubicumque de cognatis agitur, ibi sic accipiemus, ut etiam adoptione cognati facti contineantur*).

58 Cfr. il *commune nascendi initium* che connoterebbe i *cognati* secondo Labeone in Ulp. D. 38.8.1.1 (46 ed.). L'operare della natura nell'adozione, su cui riflette la giurisprudenza romana, è esaminata (da una diversa prospettiva) da THOMAS, *Imago naturae*, 39-45, convinto che per i giuristi non ci sia «altra natura che quella da essi creata», la quale avrebbe, quindi, uno «*status* – molto originale – di istituzione» (45).

59 Cfr. Cic. *Inv.* 2, 65: *naturae quidem ius esse, quod nobis non opinio, sed quaedam innata vis adferat, ut [...] pietatem*; *Rhet. Her.* 2, 19. Il carattere normativo della *pietas* è invocato in sede giudiziale, come mostra D. 3.5.33pr. (Paul. 1 *quaest.*), dove gli eredi del nipote argomentano contro quelli della nonna adducendo il *ius pietatis* e la *pietas cogens*. La rapida ma

capo i *necessaria officia*: ‘*necessaria*’ perché riguardano i *necessarii*, quali sono appunto i *cognati*⁶⁰. La prestazione alla quale si è tenuti in base al *necessarium officium* assume il carattere dell’«ineludibilità»⁶¹.

Le ragioni della *pietas* fanno sì che la biologia possa essere di per sé insufficiente per considerare padre colui che ha procreato ma che si dimostra inadempiente ai doveri collegati al ruolo paterno. Ciò avviene nelle declamazioni scolastiche, le quali, se non possono in generale essere assunte come immediatamente probanti su quanto si discute nei tribunali, almeno un dato reale lo introducono, segnalando i valori, condivisi nella società romana in un determinato momento storico, che orientano le argomentazioni delle parti di fronte ai giudici virtuali. Così nelle *Declamazioni minori* attribuite a Quintiliano, la silloge della fine del primo secolo o, se prodotta nella scuola quintiliana, dell’inizio del secondo⁶², attenta a non discostarsi dalla realtà del foro⁶³ e in rapporto osmotico con la lingua del diritto, dalla quale le *declamazioni* sono influenzate e che contribuiscono ad arricchire⁶⁴. Nella *declamazione* 346, per esempio, nel

magistrale ricostruzione di THOMAS, *Roma*, 209-210, delle trasformazioni attestate a partire dal primo secolo a.C. nella famiglia romana può concorrere a spiegare il rilievo accordato ai legami naturali. Da un altro punto di vista, sarebbe interessante riflettere se tale rilievo abbia eventualmente sollecitato mutamenti nel modello di atteggiamenti «“paterni”» descritto, in contrapposizione a quello degli atteggiamenti «“materni”», per la famiglia romana arcaica da BETTINI, *Antropologia*, 13-123.

60 Lo aveva spiegato Elio Gallo, che collocava fra i *necessarii* anche gli *adfines* (cfr. Fest. s.v. *Necessarii*, Lindsay 158, 22-25), *cognati*, a loro volta, rispettivamente del marito o della moglie: D. 38.10.4 (Mod. 12 *pand.*). La *necessitudo* – ricorda Gellio (13, 3, 1) – è per molti *grammatici* un *ius quoddam et vinculum religiosae coniunctionis*. Gellio non concorda con la posizione di chi assegna solo a ‘*necessitudo*’ questo significato ritenendo che non possa averlo ‘*necessitas*’, tuttavia precisa che *necessitas sane pro iure officioque observantiae adfinitatisve infrequens est, quamquam, qui ob hoc ipsum ius adfinitatis familiaritatisve coniuncti sunt, ‘necessarii’ dicuntur* (§ 4). Gli farà eco Marciano, sebbene da una prospettiva diversa, precisando che *nonnumquam ius etiam pro necessitudine dicimus veluti ‘est mihi ius cognationis vel adfinitatis’* (D. 1.1.12 [1 *inst.*]). Importanti osservazioni in NEGRI, *La clausola*, 242-243, che rileva al proposito la persistenza del punto di vista giurisprudenziale tardorepubblicano, sebbene in un contesto fortemente mutato.

61 LENTANO, *Le relazioni*, 44. All’*officium* sono tenuti il figlio, la moglie e le altre persone che la *necessitudo* sollecita comandando loro di portare aiuto (*officium esse filii, uxoris, earum personarum, quas necessitudo suscitatur et ferre opem iubet*: Sen. *Ben.* 3, 18, 1).

62 Cfr. WINTERBOTTOM, *The Minor Declamations*, XIV-XVI, e PASETTI, *Introduzione*, XXXIV-XXXV.

63 Cfr. WINTERBOTTOM, *The Minor Declamations*, XVI.

64 Cfr. PASETTI, *Introduzione*, XXX-XXXIV. Dedicava ora un’ampia trattazione alla possibile influenza esercitata dalle leggi declamatorie sull’esperienza giuridica romana LONDON, *That Tyrant*, 111-147.

monito del figlio – che ricorda al padre, il quale l’ha dato in adozione, che *dando in adoptionem ius omne translatum est* (§ 4)⁶⁵ – si scorge un riferimento alla paternità del *pater familias*. Il padre si avvale, tuttavia, dell’argomento della generazione e dell’allevamento, sottolineando soltanto che è stato lui a dare il figlio in adozione⁶⁶.

La *declamazione minore* 278 è, invece, uno di quei testi sulla cui base gli studiosi ricostruiscono il regime giuridico dell’esposizione dei figli durante il principato, in particolare per quanto riguarda l’esistenza dell’obbligo, da parte del padre che rivendica l’esposto, d’indennizzare chi lo ha raccolto delle spese sostenute per il suo allevamento⁶⁷. Essa ruota intorno al seguente *thema*: «Un tale, che si pensava avesse un figlio, ricevette diecimila sesterzi quando quello si comportò da eroe. Tempo dopo, il padre naturale riconobbe il giovane e, dopo aver pagato gli alimenti, lo riprese. Chiede diecimila sesterzi». La *lex* del *thema* dispone: «Il padre dell’eroe riceva diecimila sesterzi»⁶⁸. Dopo aver argomentato rispetto al *ius*, ossia a quanto stabilito dalla *lex* declamatoria, colui che ha allevato l’esposto argomenta sul piano dell’*aequitas* per dimostrare di essere fra i due il più meritevole (*dignior*) di ricevere il denaro. «Tu lo hai abbandonato, io l’ho allevato (*tu exposuisti, ego sustuli*)», afferma, prevenendo l’obiezione dell’altro: *Genui*. Ma, ragiona, se fosse stato per il padre naturale, la *res publica* non avrebbe un eroe, perché sarebbe stato divorato dalle belve o allevato da qualche lenone o da un maestro di gladiatori. L’eroe è nato grazie ai *beneficia* del suo salvatore (*Ex meis ille beneficiis natus est*: § 8). In precedenza aveva asserito – e si tratta di un’asserzione illuminante – che i padri non sono

65 La *declamazione* non è sfuggita a LANFRANCHI, *Il diritto*, 208-209 e 209 n. 1, che, però, sulla base di Ritter, che segue Rhode, legge ‘*nec enim dando in adoptione ius omne translatum est*’; cfr. WINTERBOTTOM, *The Minor Declamations*, 548. In effetti, con o senza il ‘*nec*’ il passaggio induce a concludere che il trasferimento in capo all’adottante del *ius omne* è un dato che non si sottrae alla discussione.

66 *An hoc negas me esse qui genuerim, qui educaverim, et, ut aliquod argumentum ex eo ipso quod contra me ponitur ducam, me esse qui dederim in adoptionem?*: § 3. Il declamatore tiene conto delle parole del maestro, nel *sermo*, per cui egli *de filio bene meruit non tantum generando sed etiam dando in adoptionem* (§ 1). Purtroppo la *declamazione* s’interrompe poco dopo e non sappiamo come il padre che il figlio vorrebbe accusare *tutela malae gestae* ragioni sul fatto di essere l’autore dell’adozione.

67 Illustra i problemi che sorgono intorno alla ricostruzione dell’istituto LORENZI, *Esposizione*, 2-8, con indicazione di fonti e letteratura. Stimolanti osservazioni sulla *declamazione* 278 in CASAMENTO, *Patres*, 1-12.

68 *Viri fortis pater decem milia accipiat. Is qui videbatur filium habere decem milia cum ille fortiter fecisset accepit. Postea iuvenem pater naturalis agnovit, solutis alimentis recepit. Petit decem milia*. Si segue il testo di *Le Declamazioni minori*, 150-154. La traduzione, talvolta lievemente modificata, è di A. Casamento.

soltanto tali *natura et illo initio*, ossia in base alla biologia e alla generazione, l'*initium*⁶⁹. Il declamatore indagando il motivo per cui la città, attraverso la legge, oltre a premiare l'eroe avrebbe deciso di onorarne il padre, chiede: «Pensiamo che la città abbia ritenuto il padre meritevole di un onore per questa ragione, perché ha messo al mondo un figlio? O piuttosto la città l'ha ritenuto degno di un premio perché lo ha educato, perché ha sostenuto spese per lui?»⁷⁰. Prosegue: «Se vi è qualche forma di *pietas* di cui possiamo rivendicare il merito nei confronti della *res publica* oltre agli *alimenta* è questa: "Così l'ho educato, queste sono le cose che gli ho insegnato, così ho formato la sua condotta"»⁷¹. Chi ha allevato il giovane, si è preoccupato per la sua salute, è autore di benefici nei suoi confronti, rivendica di poterlo chiamare figlio (*vindicabo enim mihi semper hoc nomen, neque a beneficiis meis appellatio ista discedet*), mentre l'altro si è sottratto al proprio dovere⁷².

Il primo padre ha biologicamente generato l'eroe; il secondo l'ha salvato, facendolo rinascere. Questi argomenta la propria paternità al momento delle imprese del giovane – prima dell'*agnitio* operata dall'altro e del pagamento degli *alimenta* – con i *beneficia* dati, cui corrisponde il mancato rispetto dell'*officium* paterno da parte del padre naturale: non ottemperare all'*officium* comporta la rinuncia a essere padre. Per converso, svolgere le funzioni connesse al ruolo paterno significa diventare padre e, dunque, autore del massimo *beneficium*, la dazione della vita.

Chi ha esposto il figlio reclama la propria qualità di *pater naturalis*⁷³, non quella di *pater familias*, né il declamatore allude a qualcosa come una *patria*

69 *Patres [...] non tantum natura et illo initio continentur*: § 5. Cfr. RIZZELLI, *La potestas paterna*, 112.

70 *Ideone honoratum putamus patrem quod genuerit? An ideo magis praemio dignum civitas existimavit quod educasset, quod impensas fecisset?*: § 9.

71 *Si quid pietatis est quod inputare nos rei publicae praeter alimenta possumus, illud est: 'Sic educavi, talia praecepi, sic formavi mores'*: § 10.

72 *Sciebasne iam tum esse officium tuum, an confiteris ad te haec non pertinuisse?*: §§ 11-12. Sulla paternità fondata sul nutrimento cfr. THOMAS, *Roma*, 203-206.

73 Si tratta di un argomento invocato dai padri già nell'antologia senecana di *controversiae*. Il padre povero di Sen. *Contr.* 1, 7, 2, per esempio, rivolgendosi al figlio che non lo alimenta gli ricorda *Genui [...], educavi*. In una delle cosiddette *Sententiae Hadriani*, su cui D'AMATI, *Parentes alere*, 146-147, ha appuntato la propria attenzione, l'imperatore Adriano ordina al figlio che non lo fa di prendersi cura del padre malato e povero e di sostentarli, motivando come segue il comando: *te genuit / σε ἐγέννησεν*; cfr. *Hadr. Sent.* 3, Flammini 69, 1777-1782; cfr., in generale, sul contesto dei processi alimentari nelle *Sententiae Hadriani* THOMAS, *Roma*, 206. Evidenza, al riguardo, il «terreno comune» sul quale verosimilmente operavano i retori scolastici, i giuristi e le cancellerie imperiali SANTORELLI, *Poteram*, 83-88.

potestas quiescente⁷⁴, sebbene anche in questo caso il pubblico romano immagini che l'autore dell'*expositio* sia il *pater familias* dell'eroe o che, quanto meno, lo sia stato. È l'argomento della paternità naturale che il declamatore spende per interpretare a proprio favore, sulla base dell'*aequitas* (la quale, collegata a un complesso di regole che non trovano la propria fonte nella *lex* declamatoria, tiene conto della *pietas*)⁷⁵, il *ius* posto dalla *lex*.

4.

L'immagine 'forte' di padre, ancorché suscettibile di essere messa in discussione se il medesimo si sottrae ai doveri della *pietas*, è dunque quella del padre naturale. Almeno nella cultura dei declamatori, i quali comunque è probabile che, come i giuristi, la colleghino a quella del *pater familias*. Ma non mancano indizi del suo rilievo anche nella letteratura giuridica. Sul piano delle rappresentazioni un documento interessante per la rilevanza del modello di paternità biologica, della generazione, all'interno delle dinamiche familiari è un frammento paolino, tratto dal secondo libro *ad Sabinum*, D. 28.2.11, relativo all'*hereditas ab intestato*⁷⁶:

In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. Unde etiam filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. Hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quod⁷⁷ et occidere licebat.

Gaio aveva spiegato il nome di '*sui heredes*' con la circostanza che i *sui* sono *domestici heredes*, i quali *vivo quoque parente quodam modo domini existiman-*

74 Crede alla quiescenza della *patria potestas* dal momento dell'esposizione a quello dell'*agnitio* LANFRANCHI, *Ius exponendi*, 32-39.

75 La *pietas* proviene dal *iustum* secondo natura (Quint. *Inst.* 7, 4, 5) e l'*aequitas* fa valere i *iura* che derivano dalla *natura*: [Quint.] *Decl.* 322, 4.

76 Così VOCI, *Diritto ereditario*, 33, che dal fatto che le XII Tavole non statuissero direttamente sulla posizione dei *sui* deduce la spiegazione di Sabino – cioè l'essere questi *quodammodo domini* – che sarebbe stata fatta propria da Paolo; cfr. ASTOLFI, *I Libri*, 20 e 27. Colloca dubitativamente il frammento in un titolo *De legitima hereditate* LENEL, *Palingenesia*, 1255.

77 Per l'*emendatio* '*quos*' nella *Littera Florentina* cfr. rec. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani*, 821, 2.

tur⁷⁸. Alcuni storici del diritto romano hanno ravvisato in questi passi tracce di un'arcaica comunità fra padri e figli, altri hanno creduto di riconoscervi interventi che ne avrebbero alterato il contenuto in maniera più o meno profonda e hanno esercitato talvolta su di essi una vera e propria «chirurgia distruttiva»⁷⁹.

Lasciate da parte le critiche radicali fondate sullo scarso rilievo giuridico che, in linea di massima, avrebbero avuto ancora per tutto il principato i legami di sangue all'interno della famiglia⁸⁰, motivi di dubbio non sono mancati anche in critici più moderati. Così, per esempio, le parole *ut nulla videatur hereditas fuisse*, che hanno fatto pensare che il testo parli «addirittura di inesistenza della stessa *hereditas*»⁸¹. In realtà, non vi si dice che l'*hereditas* non

78 Gai. 2.157, dove l'impiego di '*parens*' presenta il *pater familias* come padre naturale (sull'uso di '*parens*' per il *pater familias* nella letteratura giuridica cfr. *Th.l.L.* 10.1, 359): *Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodam modo domini existimantur*. Cfr. Coll. 16.3.6 (Paul. *lb. sent. IIII sub tit. de int. succ.*) (*Suis heredibus adeo a morte testatoris rerum hereditarium dominium continuatur [...]*); D. 38.9.1.12 (Ulp. 49 ed.) (*i parentes e i liberi* godono di un tempo piuttosto ampio per richiedere la *bonorum possessio* – *in honorem sanguinis videlicet*: i figli poiché *paene ad propria bona veniunt*); 29.5.1.7 (Ulp. 49 ed.) (*Domini appellazione et filius familias ceterique liberi, qui in potestate sunt, continentur*, chiarimento che ha il fine di ricomprendere i *filii familias* nella previsione del senatoconsulto Silaniano) e I. 3.1.3: *Sui autem etiam ignorantes fiunt heredes [...]. et statim morte parentis quasi continuatur dominium*. Come evidenzia THOMAS, *La mort*, 139-140, i *sui heredes* sono qualificati dal solo Gaio come *domestici heredes*, espressione che, d'altra parte, non contribuisce a chiarire il significato di '*suus*'. Piuttosto, nel § 156 andrebbe rilevata la puntualizzazione *qui modo in potestate morientis fuerunt*. Il durativo rimarca, infatti, la congiunzione necessaria, perché una cesura segnerebbe un tempo morto che interromperebbe la continuità nella appartenenza e, di conseguenza, cancellerebbe la qualità di '*suus*'. Ma, a questo punto, all'illusione che al momento della morte la persona dell'erede libero e padrone del suo bene fosse già quella del figlio in potestà se ne sarebbe aggiunta un'altra a completamento della prima. Sarebbe, cioè, sembrato anche che si passasse continuamente dalla persona del morto a quella del vivo, dalla persona del padre a quella del figlio, come se un'unica persona, per così dire, si fosse prolungata attraverso i beni. Di questo «faux-semblant» sarebbe testimone il testo paolino.

79 La formulazione è di LOBRANO, *Pater*, 39, che esamina i testi in relazione a C. 6.26.11 di Giustiniano (dove si leggono le parole *cum et natura pater et filius eadem persona paene intelleguntur*), ricevendo l'approvazione di THOMAS, *La mort*, 267 nt. 89.

80 Esempio al proposito quanto osservava ROBBE, *Quodam modo domini*, 19: Gai. 2.157 e D. 28.2.11 (Paul. 2 *Sab.*) sarebbero alterati da interventi il cui «movente sostanziale [...] è costituito in ambedue dalle nuove relazioni familiari in cui viene a prevalere il vincolo del sangue che, specie in epoca postclassica, anche in seguito agli influssi delle concezioni cristiane, finisce per rappresentare la struttura sostanziale del nucleo familiare anche dal punto di vista giuridico».

81 ROBBE, *Quodam modo domini*, 7, che, però, non è fra i più moderati. Fra questi cfr. LAMBERTI, *Studi sui 'postumi'*, 95.

esiste, ma che la *continuatio dominii* fa sì che sembri non esservi eredità. Paolo (recuperando forse uno spunto di Masurio Sabino) spiega come mai i *sui*, pur non essendo istituiti eredi, alla morte del *pater* si ritrovino automaticamente a essere *heredes*. Il ragionamento è tutto giocato, più che su delle finzioni, su una serie di ‘attenuazioni’⁸²: a cominciare da ‘*evidentiùs apparet*’, proseguendo con ‘*ut nulla videatur hereditas fuisse*’, ‘*quasi olim hi domini essent*’, ‘*quodammodo domini existimantur*’, per finire con ‘*non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur*’. A esse fa riscontro la nettezza della formulazione di chiusura ‘*hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt*’, che guarda al tempo successivo alla morte del *pater*, quando non v’è dubbio che i *sui* siano *domini*.

Fra coloro che non hanno reputato i passi alterati, Giovanni Lobrano ha ragionato sul presupposto di una *potestas* paterna «che non è ‘su’ i figli» ma che costituisce la *persona* di chi è *in sua potestate* (*sui iuris*) e di quelle di quanti si trovano *in aliena potestate* (*alieni iuris*)⁸³. Yan Thomas ha invece osservato come il testo paolino, volutamente ingombro «di metafore, di analogie e di finzioni», sia rimarchevole per la riflessione sul potere del morente e sul potere di vita e di morte, ingiusto bersaglio della critica «iperpositivista e imprudentemente interpolazionista»⁸⁴. Disapprovando l’interpretazione per cui esso riecheggerebbe una sorta di arcaica comunità familiare fra il padre e i figli, l’autore ha, tra l’altro, opposto che è un errore utilizzare testi di questo tipo come documenti di storia sociale: una finzione sarebbe presa alla lettera e confusa con un vestigio archeologico positivamente attestato⁸⁵. Infatti, le finzioni introdotte da ‘*quodammodo*’, ‘*existimantur*’ e ‘*quasi*’ non rinvierebbero ad alcuna realtà

82 Traggio l’espressione da ALBANESE, *La successione ereditaria*, 228, e da VOCI, *Diritto*, 34.

83 Cfr. LOBRANO, *Pater*, 146; accede alla sua interpretazione DE SIMONE, *Studi*, 205-208, con indicazione di bibliografia. Lobrano, partendo dalla critica alla proiezione della nozione moderna di ‘potere’ e della figura del ‘padre-padrone’ sull’esperienza di Roma antica, ha evidenziato come la *patria potestas* non si esaurisca «‘all’interno’ della *familia*», ma si rivolga anche verso il suo esterno e sia un potere «costitutivo della *persona* di chi è *in potestate*». Cfr. LOBRANO, *Pater*, 1-22; le citazioni sono tratte da 47 e 71. Allo studioso non è sfuggito, peraltro, che tanto in età repubblicana, quanto nel principato si possono osservare «fenomeni [...] di ‘privatizzazione’ cui più volte la *patria potestas* appare sottoposta» (46). Per LOBRANO, *Pater*, 40-41, è chiaro come sul piano giuridico, oltre che sociale, «il *dominium*, che, in quanto espressione di quella *potestas*, viene a stabilirsi ed esercitarsi sulle ‘cose’», sia «tanto del *pater* quanto dei *filii familias*, anche se una soltanto è la *potestas* (-*dominium*): quella, appunto, del *pater* (-*dominus*)». Le sue intuizioni sono state utilmente impiegate nella recente ricerca di DE SIMONE, *Studi*.

84 THOMAS, *La mort*, 140.

85 THOMAS, *La mort*, 142.

sociale, essendo soltanto strumenti destinati a dar conto ipoteticamente di un preciso meccanismo giuridico⁸⁶. Paolo non negherebbe affatto che il figlio sia erede e che riceva la sua eredità, ma suggerirebbe semplicemente che la successione dei *sui*, essendo istantanea, dà l'impressione che non vi sia né successione, né trasferimento di beni da una persona all'altra. Non si tratterebbe di null'altro se non di una razionalizzazione⁸⁷.

Lo studioso francese, sulla base delle analogie fra il passo gaiano e quello di Paolo, fa, in pratica, proseguire al secondo il discorso del primo, volto a spiegare agli studenti la qualifica di '*sui heredes*'. Tuttavia Paolo, a differenza di Gaio, non è interessato alla questione terminologica, bensì a chiarire perché i *sui* divengano *domini* pur senza essere stati istituiti eredi, subentrando, alla morte del padre, nella titolarità del *dominium* senza la soluzione di continuità marcata dall'istituzione d'erede. Infatti, la (pressoché ininterrotta) *continuatio dominii* fa sì che appaia non essere esistito un patrimonio ereditario, quasi che i *sui* fossero *domini* già prima della morte del padre: e, in effetti, sono considerati in qualche modo *domini* anche durante la sua vita. La *continuatio dominii* è l'evento che il giurista dà per scontato nella sfera delle rappresentazioni (*evidentius apparet*) e a partire da cui ragiona⁸⁸. Si potrebbe dire che l'immagine tratteg-

86 THOMAS, *La mort*, 266 nt. 74. Le conseguenti rappresentazioni non apparterrebbero alla storia sociale, essendo piuttosto l'effetto di una «costruzione ermeneutica». Il *suus heres* sarebbe la continuazione di un altro in sé, il momento quasi impercettibile del sé dove la subordinazione si rovescia in potere, dove la virtualità d'autonomia si attualizza, dove il figlio sottomesso alla potestà paterna passa alla condizione di padre subordinato alla propria potestà. La finzione d'identità del vivente con il morto cercherebbe di risolvere le difficoltà che presenta l'idea stessa di successione. Si postulerebbe, più ancora che una continuità di generazioni, la perennità di un unico soggetto – ossia la stirpe, il nome –, assicurata dall'immobilità del patrimonio in una sorta d'illusoria indivisione fra i morti e i vivi che uniscono i beni: THOMAS, *La mort*, 149-150.

87 THOMAS, *La mort*, 145-146. Non sarebbe, peraltro, interpolato il riferimento al tema della *continuatio dominii*, introdotto da Paolo, giacché esso si proporrebbe di mostrare gli effetti di un'immediatezza talvolta espressa attraverso *statim* (cfr. I. 3.1.3), che Paolo enuncerebbe con l'avverbio *continuo*. '*Continuatio dominii*' renderebbe semplicemente conto del fatto che la successione è istantanea, senza implicare l'idea di una comunità domestica: THOMAS, *La mort*, 146-147. Però, se l'avverbio *continuo* può, in effetti, anche in Paolo assumere il significato di '*statim*' e indicare l'immediatezza dell'evento (così in D. 17.1.26.3 [32 ed.], D. 17.2.1.1 [32 ed.], D. 41.2.3.3 [54 ed.], D. 14.6.16 [4 resp.] e D. 12.6.2 [3 Sab.], che comunque riferisce un'opinione di Celso. Lo stesso Paolo utilizza l'avverbio a significare 'ininterrottamente' in D. 48.5.32[31] [1 *adult.*]), nel passo non è impiegato '*continuo*', ma si tratta della *continuatio*. In D. 40.7.34pr. (Pap. 21 *quaest.*) ricorre, per esempio, una *continuatio dominii translata*, dove '*continuatio*' sta per '*perpetuitas (opp. intervallum)*': *Th.l.L.* IV, 721.

88 Giustamente DE SIMONE, *Studi*, 208, rileva come la formulazione *quodammodo domini* non giustifichi alcuna costruzione teorica «sia di un'ipotesi di contitolarità di *dominium* tra

giata dei rapporti fra il padre e i figli gli appaia giustificata dall'attività di amministrazione dei beni familiari, che i figli svolgono insieme al padre e che alla morte dello stesso diventa *libera*. Paolo⁸⁹, con le formulazioni *eo perducere [...] ut nulla videatur [...] fuisse [...] quasi [...] essent*, suggerisce che la successione dei *sui*, essendo istantanea, dà l'impressione che non vi sia né successione, né trasferimento di beni da una persona all'altra⁹⁰. Ma nelle sue parole vi è qualcosa di più di una semplice «razionalizzazione»⁹¹. Egli accede alla descrizione operata dai testi che, a partire dalla fine della repubblica⁹², propongono l'immagine di un'ideale contitolarità del patrimonio fra il padre e i figli⁹³, interpretabile attraverso il filtro dei rapporti organizzati dalla natura. I figli amministrano insieme al padre. Il fatto che questi possa diseredarli non costituisce un argomento contro tale evidenza, altrimenti dovrebbe valere anche l'argomento che gli sarebbe stato lecito addirittura ucciderli⁹⁴. La *continuatio dominii* sul patri-

pater e filius, sia di una finzione giuridica di titolarità»; cfr. PULIATTI, *De cuius*, 9, che, nell'espone il regime della successione dei *sui* nei beni del *pater*, utilizza la nozione di *continuatio dominii*, spiegando che essa si fonda in «un'idea di famiglia come nucleo compatto di cui sono ugualmente partecipi avente potestà (ossia *pater familias*) e soggetti a potestà (*filii familias*)». Ma, forse, il senso della formulazione non si esaurisce nella mera attestazione di «un aspetto importante della natura della *patria potestas*, che attribuiva a chi ne fosse partecipe una condizione qualificante la sua appartenenza alla *familia*, anche con riguardo, in particolare, ai suoi aspetti economici».

89 Che non descrive un'«istituzione etico-sociale, non giuridica», l'antico condominio familiare, non più, appunto, istituzione «giuridica», come crede VOCI, *Diritto*, 35.

90 Così THOMAS, *La mort*, 146-147.

91 «maladroite peut-être»: THOMAS, *La mort*, 147.

92 «Le idee che si trovano in Paolo e in Gaio sono patrimonio comune della civiltà romana», si potrebbe dire con VOCI, *Il diritto*, 35, che cita, oltre a D. 38.9.1.12 (Ulp. 49 ed.), Cic. *Verr.* 2, 1, 44, 113 (*Quibuscum vivi bona nostra partimur, iis praetor adimere nobis mortuis bona fortunasque poterit?*), Plin. *Paneg.* [I] 37, 2 (gli eredi *domestici* non sopportavano che, con la *vicesima* sulle eredità, fossero loro sottratti dai beni *quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, quaeque numquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent*).

93 La medesima che emerge dal modello di famiglia fondato sugli *officia* delineato nel ciceroniano *De officiis* (1, 54), caratterizzato dalla comunanza dei beni familiari (*una domus, communia omnia*: conseguenze ricondotte alla *natura* che, attraverso l'operare della *libido procreandi* negli esseri viventi, genera le varie forme di *societas*).

94 Un argomento simile è utilizzato in un estratto della *controversia* senecana cui è dedicata l'*Appendice* in questo contributo. THOMAS, *Roma*, 213, richiama la formulazione paolina accanto a Sen. *Clem.* 1, 14, 1, sulla «diseredazione [...] come estrema risorsa». Si potrebbe aggiungere il riferimento all'*abdicatione* quale *ultimum fulmen* della *patria potestas*, in [Quint.] *Decl.* 9, 10, a suggerire che si tratta di un luogo comune. Da discutere agli studiosi ha dato, nella chiusa di D. 28.2.11, l'imperfetto *licebat*. Il riferimento al diritto di uccidere è stato giu-

monio è giustificata, rispetto al modello familiare agnatizio, manifestato dal potere di diseredare e di uccidere i figli, con la biologia, richiamata dalle parole *unde-genitus sit*⁹⁵. Facendovi ricorso, il giurista evidenzia il legame fra il padre e i figli creato dalla *cognatio*. Può lasciare sullo sfondo l'*agnatio*, fondamento della struttura potestativa della famiglia⁹⁶, perché, comunque, in questo contesto a essa rinvia, come in un gioco di specchi, la *cognatio*, che esiste a sua volta attrverso l'*agnatio*.

5.

Si è accennato al potere che, per natura, sembra riconosciuto al padre generatore sui figli. L'operare dell'idea che, nella famiglia romana, la *cognatio* comporti un qualche potere sui figli, è confermato da Ulpiano, che riconosce su questi una potestà materna, sebbene non uguale a quella del padre. Ulpiano lo fa nei libri *ad Sabinum* a proposito della curatela del figlio sulla madre *furiosa*, che giustifica con l'eguale *pietas* cui si è tenuti verso i *parentes* per quanto *inaequalis* sia la rispettiva *potestas*: *Furiosae matris curatio ad filium pertinet: pietas*

dicato interpolato o si è proposto di leggere '*licet*' in luogo di '*licebat*'; illustra le opinioni degli storici del diritto romano sul punto LORENZI, *Breve nota*, 109-115, che mantiene '*licebat*' (cfr. 115-116). In un precedente lavoro avevo ipotizzato che si possa spiegare '*licebat*' a fronte del presente '*licet*' con la circostanza che con quest'ultimo Paolo ricorda la facoltà che ha in generale un padre di diseredare i figli, mentre impiega '*licebat*' riferendosi a quando il padre, ancora in vita, avrebbe potuto esercitare il potere di uccidere; cfr. RIZZELLI, *La potestas*, 107 n. 65. In effetti, dalla letteratura giuridica di età severiana sembra emergere qualche conferma del carattere inattuale di quest'ultimo, sebbene si tratti d'indizi non decisivi. Cfr. LORENZI, *Breve nota*, 115-116, e LORENZI, *Disciplina domestica*, 107-120, che adduce C. 8.46.3 di Alessandro Severo e D. 48.8.2 (1 *adult.*) di Ulpiano. In C. 8.46.3, alla cancelleria imperiale appare opportuno ribadire il principio per cui il figlio nella *potestas* del padre non può vendere le *res* acquistate al medesimo e per il quale il padre può *castigare, iure patriae potestatis*, il figlio se questi *pietatem patri debitam non agnoscit*, sino a rivolgersi al preside della provincia per ottenere, attraverso la sentenza, una punizione particolarmente dura (ma non si parla di morte). Il frammento ulpiano è, a sua volta, troppo breve per trarne conclusioni certe, soprattutto di carattere generale: RIZZELLI, *Padri*, 46-48.

95 Come osserva DE SIMONE, *Studi*, 208, '*pater familias*' e '*filius familias*' «esprimono sia l'idea della discendenza genetica, *distinguitur genitor ab eo qui genitus sit*, sia la comune condizione dell'elemento anche patrimoniale della *familia*».

96 Per THOMAS, *La mort*, 148-149, Paolo, richiamando il potere del *pater familias* di diseredare i figli e quello di vita e di morte sui medesimi, afferma con forza la struttura giuridica potestativa, consapevole che, nel diritto successorio legittimo, la potestà del padre opera nel medesimo momento in cui si spegne. Ad ogni modo, il richiamo è un espediente retorico per evitare che chi argomenta contro l'idea della *continuatio dominii* si avvalga del riferimento al potere di vita e di morte: cfr. RIZZELLI, *La potestas*, 108 n. 66.

enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debetur (D. 27.10.4 [Ulp. 38 Sab.])⁹⁷.

La stringatezza del passo impedisce di ricostruire in maniera soddisfacente il contesto che fa da sfondo al discorso del giurista, tuttavia il fatto che in esso siano richiamati entrambi i *parentes* lascia intendere che sono i genitori di un figlio procreato in un 'giusto' matrimonio quelli cui pensa il giurista. Il frammento menziona genericamente il *filius* della madre *furiosa*, talché si è potuto ipotizzare che esso dimostri un'acquisita rilevanza giuridica della *cognatio* nella disciplina della curatela⁹⁸. Ad ogni modo, il potere materno non può che essere espressione della natura⁹⁹, la stessa che impone un pari rispetto della *pietas* nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che al padre sia riconosciuto un potere maggiore (segno dell'asimmetria di genere cui dà luogo il *ius* prodotto dalla *civitas*)¹⁰⁰.

97 ROCCIA, *La costruzione*, 273-281, ritiene che Ulpiano riconosca la madre titolare di un «potere formale sui figli» in quanto «soggetto *sui iuris*». Il giurista, riflettendo «sulla mutata realtà delle relazioni familiari», non avrebbe potuto «qualificare tecnicamente la preminenza e l'influenza connesse al nuovo ruolo materno se non mediante il ricorso al termine *potestas*» (281). Esclude l'uso tecnico-giuridico di '*potestas*' in relazione alla madre PEPPE, *Civis*, 93, che parla di poteri materni «socialmente più che giuridicamente ammessi», con un riferimento alla *materna auctoritas* (93 n. 214).

98 Così ROCCIA, *La costruzione*, 275-276.

99 Cfr. *Rhet. Her.* 3, 4 che si propone di dimostrare che occorre osservare scrupolosamente *quod ius in parentis, deos, patriam natura comparavit*. Come il padre, la madre è *parens*; esplicitano la circostanza anche i giuristi: D. 50.16.51 (Gai. 23 *ed. prov.*) e D. 2.4.4.2 (Ulp. 5 *ed.*, in merito al divieto di *in ius vocare* senza il permesso del pretore). Si può immaginare che Ulpiano abbia, fra l'altro, in mente il rapporto con i figli impuberi delle tante madri che, come le fonti attestano, ne seguono attivamente la crescita compiendo atti di gestione del loro patrimonio, ma anche con i figli in potestà del *pater familias*, magari nella situazione, per la quale interviene Antonino Pio, descritta da D. 43.30.3.5 (Ulp. 71 *ed.*), passo di recente esaminato da FASOLINO, *L'affidamento*, 238-239.

100 Sul ruolo della *pietas* nei rapporti fra madri e figli nel periodo qui considerato si sofferma GORIA, *La costruzione*, 114-130, il quale reputa che, nel passo ulpiano, le parole *etsi-potestas* costituiscano un'annotazione marginale e non appartengano quindi al giurista severiano (123), e – anche sulla base del materiale declamatorio pseudoquintiliano – conclude che un «punto di maturazione» sarebbe stato raggiunto, verso gli inizi del terzo secolo, dalla «problematica della corretta collocazione del rapporto dei genitori con i figli» (122). Sul rapporto della madre con i figli nei primi secoli dell'impero cfr. pure GIUNTI, *Il ruolo*, 118-129, per la quale il «ruolo materno, esaltato sul piano sociale, rimane [...] marginale rispetto ad una possibile rilevanza giuridica in termini potestativi» (121). La puntualizzazione ulpiana sulla *potestas* dei *parentes* sembra presupporre il definitivo superamento dei dubbi sull'opportunità che la persona che esercita una potestà sul figlio possa essere a sua volta in qualche misura sottoposta al medesimo: dubbi attestati fra i giuristi per quanto riguarda il figlio curatore del padre *furiosus* e dissipati dalle cancellerie imperiali; su di essi cfr. RIZZELLI, *Fra giurisprudenza*, 102-104.

Si è ritenuto il passo alterato, quanto meno nel riferimento alla *potestas*. Ma forse, piuttosto, riecheggiano nel ragionamento ulpiano i dibattiti scolastici che mettono a confronto il potere delle madri con quello dei padri per determinare la precedenza degli *officia* verso ciascun genitore. L'idea di una potestà materna si trova, infatti, già nei declamatori della silloge senecana, che discutono sul piano degli *officia* (dunque in relazione all'*aequitas* declamatoria)¹⁰¹ il tema se il figlio debba dare la precedenza ai doveri verso il padre o a quelli verso la madre (così Latrone in Sen. *Contr.* 7, 4, 3). Interessante ai fini del confronto con il frammento ulpiano la *quaestio iuris*, introdotta da Buteone, se la *lex* declamatoria *liberi parentes alant aut vinciantur* concerna i soli *patres*¹⁰². Un problema simile, relativo al sostentamento dei genitori, sarà sollevato ancora da Ulpiano che lo risolverà a favore delle madri (e, in generale, dei *parentes* in linea materna) in nome dell'*aequitas* e della *caritas sanguinis*¹⁰³.

Ritornando a Buteone, è ai padri – argomenta – che sono conferiti tutti i

101 Nell'antologia senecana l'*aequitas* appare il mezzo che, sulla base di un complesso di regole non scritte fra cui quelle che fanno capo alla *pietas*, adegua il *ius*, generale e astratto, prodotto dalla *lex*, al caso discusso; cfr. RIZZELLI, *L'equità*, in corso di stampa. Il fatto che alla fine del primo secolo a.C. i retori presuppongono l'esistenza di una *potestas* materna induce a riconsiderare l'idea per cui Ulpiano menzionerebbe la stessa sollecitato dalla «mutata realtà delle relazioni familiari», con la madre «investita di una nuova considerazione» (lo pensa ROCCIA, *La costruzione*, 281): più semplicemente, è verosimile che il giurista utilizzi reminiscenze declamatorie per argomentare la propria soluzione.

102 Ispone Romano introduce, invece, il problema se la *lex* non concerna la madre finché vive il padre: § 4. Il *thema* è: LIBERI PARENTES ALANT AVT VINCIAINTVR. *Quidam, cum haberet uxorem et ex ea filium, peregre profectus est. A piratis captus scripsit de redemptione epistulas uxori et filio, uxor flendo oculos perdidit. Filium euntem ad redemptionem patris alimenta poscit; non remanentem alligari volt.* La madre, dunque, pretende di tenere in vincoli il figlio convinta di esercitare un potere di cui la *lex* la riconosce titolare: nella finzione declamatoria si tratta, pertanto, almeno secondo la donna, di un potere rilevante per il *ius*.

103 D. 25.3.5.2 (Ulp. 2 off. cons.): *Utrum [...] tantum patrem avumque paternum proavumve paterni avi patrem ceterosque virilis sexus parentes alere cogamur, an vero etiam matrem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere, videndum. Et magis est, ut utrobique se iudex interponat, quorundam necessitatibus facilius succursurus, quorundam aegritudini: et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria perpendere iudicem oportet.* Ulpiano continua sottolineando la reciprocità dell'obbligo, mentre nel paragrafo precedente ha svincolato dall'esistenza della *potestas* del *pater familias* l'obbligo dei *parentes* di prestare gli *alimenta*. La chiusa del § 2, in particolare, ha attirato gli strali della critica interpolazionistica. Il lungo escerto ulpiano noto attraverso D. 25.3.5 è stato esaminato, ai fini della storia del diritto agli alimenti tra genitori e figli, da DE FRANCESCO, *Il diritto*, 29-36. In generale, sull'obbligo di alimentare i genitori, con fonti e bibliografia, cfr. per tutti D'AMATI, *Parentes alere*, 143-166, e D'AMATI, *Ancora su parentes*, 290-310, e ora PERANI, *Il nutrimento*, 15-22, in particolare sull'attenzione prestata da Antonio Pio e Marco Aurelio al tema.

privilegi e sono loro a poter infliggere la pena stabilita dalla legge, segno questo *non muliebris potestatis* (*ibid.*). Il suo ragionamento giustifica quindi, contrariamente a quanto affermerà Ulpiano, la precedenza accordata agli *officia* verso il padre con la potestà del medesimo, superiore a quella della madre (la cui esistenza comunque ammette). Si tratta di una *quaestio* che Seneca bolla senz'altro come *fatua*, come *res ineptior*, citando una massima di Asinio Pollione per cui in una *causa verecunda* non si deve azzardare una questione *improba*: il giudizio tranchant dell'autore è una spia importante di come la posizione del declamatore appaia lontana dal sistema di valori condiviso non dal solo Seneca, ma dai giudici immaginari e da tutto il vasto pubblico cui Buteone si rivolge. Non meno significativa è, peraltro, la citazione di Pollione. Questi, oltre a declamare, è un celebre oratore, e, quando critica le declamazioni altrui, guarda sempre alla pratica forense, attento a segnalare le deviazioni da essa più evidenti e azzardate¹⁰⁴.

Pompeo Silone si chiede, invece, se, esistendo fra i genitori una *communio*, la *potestas* sul figlio appartenga a quello dei due che sia presente – e a tale scopo introduce, tra l'altro, una similitudine con l'obbedienza che il servo comune dovrebbe al padrone presente –, oppure se, per caso, alla madre spetti un *ius* esclusivo (*proprium*) sul figlio (§ 4)¹⁰⁵. All'*inaequalis potestas* dei genitori, di cui

104 Cfr. BERTI, *Scholasticorum Studia*, 135.

105 Pompeo Silone aggiunge, infatti, un'altra *quaestio*, che Seneca giudica *dura*, non priva di motivi d'interesse per provare a immaginare come ci si figuri in concreto la situazione in cui il figlio si trova presso la madre mentre il padre, prigioniero dei pirati, può far valere soltanto pretese di cui è garante la *pietas*: *an nunc pater nullum ius in filium habeat. Quomodo, inquit, iura civis non habet qui liberi hominis non habet, <ita qui civis non habet> patris non habet. <Si> ille nullam in te potestatem habet, mater in totius legis possessione est. Iam non commune illi ius in te sed proprium est.* Il tema dell'appartenenza della prole a entrambi i genitori, cui sembra far riferimento il declamatore, è antico; avrebbe stabilito la comunanza dei figli il primo re di Roma per ripagare le donne sabine del ratto subito: cfr. Liv. 1, 9, 14. A Sofistopoli ogni potere è attribuito da una legge scritta, il cui testo è oggetto di meticolose discussioni sul modo nel quale va inteso per determinare la liceità del comportamento in esame (a tal fine s'introducono le *questiones iuris*; partendo dalle *quaestiones aequitatis* o *tractationes* si dibatterà, invece, della doverosità del comportamento nel caso proposto dal *thema*). Si può ipotizzare che Seneca figlio pensi a dibattiti declamatori di questo tipo quando, nel *De beneficiis*, fa riferimento all'*aliqua potestas* che è stato necessario conferire ai genitori sui figli, ai quali i primi sono imposti come *domestici magistratus*; cfr. Sen. *Ben.* 3, 11, 1-2. Anche la madre, infatti, appare quasi un magistrato nei confronti del figlio, come mostra l'episodio in cui Coriolano va incontro alla madre comportandosi – precisa Dionigi d'Alicarnasso (*Ant.* 8, 44, 4) – come il magistrato inferiore quando incontra uno superiore. Un *ius ac potestas* che la donna sposata avrebbe, per gli antichi romani, sui figli è richiamato da Agostino nel *De bono coniugali* nell'accennare alla disponibilità della moglie a lasciare che il marito procrei figli con un'altra (15): *uxoris voluntate adhibere aliam, unde communes filii nascantur unius commixtio- ne ac semine, alterius autem iure ac potestate apud antiquos patres fas erat.*

parla Ulpiano, fa riscontro l'idea di un *aequum ius patris ac matris* reclamato dalle madri e respinta da un padre in una *declamazione maggiore* pseudoquintiliana, ascrivibile ai primi decenni del terzo secolo (dunque cronologicamente molto vicina alla redazione dei *Libri ad Sabinum* ulpiane)¹⁰⁶. A tale richiesta egli oppone che soltanto i padri sono titolari dell'*arbitrium vitae necisque* sui figli, a rimarcare l'insopprimibile squilibrio fra la potestà paterna e quella materna (ma riconoscendo, altresì, implicitamente, il *ius* materno)¹⁰⁷.

6.

Emerge l'idea di un rapporto dei padri con i figli fondato nella natura e mediato dal loro concepimento in un matrimonio 'giusto', che continua anche se si sia estinto il legame agnatizio. In tale rapporto i padri godono di un potere attribuito loro dalla natura e collegato alla *pietas* con la sua rete di reciproci *officia*, che disegna un sistema di condotte adeguate allo *status* sociale del soggetto, doverose verso gli altri membri del gruppo cui appartiene¹⁰⁸: su di esso s'innestano le facoltà riconosciute dal *ius* della *civitas* al *pater familias* (che, nel loro insieme, costituiscono il contenuto della *potestas* di cui scrive Ulpiano in D. 50.16.195.2 [46 *ed.*]), riassunte complessivamente nella *vitae necisque potestas* e strumentali al funzionamento della famiglia agnatizia¹⁰⁹.

106 Secondo la datazione di recente proposta da SANTORELLI, *Datazione*, 393-396.

107 Cfr. [Quint.] *Decl.* 19, 5, 4: *quid impudentius, quid indignius quam cum [...] aequum ius patris ac matris esse contendunt, quasi nesciant nobis arbitrium vitae nescisque commissum?*

108 Sugli *officia* cfr. FIORI, *Bonus vir*, 124 e 195. Dedicò un capitolo al potere del *pater naturalis* sul figlio LOBRANO, *Pater*, 129-143. Il padre naturale può essere inoltre riconosciuto titolare di *maiestas*. La considerazione della *patria maiestas*, insieme a quella del *donum vitae* e del *beneficium educationis*, avrebbe infatti indotto Calpurnio Pisone, pretore nel 70 a.C., a concedere la *bonorum possessio* a un padre naturale diseredato da un figlio dato in adozione, stando a Val. Max. 7, 5.

109 Il cui compito è innanzitutto, nel corso dei secoli, quello di organizzare la disciplina delle cose e delle persone all'interno della famiglia, per cui questa costituisce un'«unità economica, oltre che sociale», che consente «la ripartizione gestionale tra più soggetti, a vario titolo legati all'unico titolare ultimo del patrimonio, il *pater*»: così CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 188.

Sen. *Contr.* 9, 5, 7, a proposito del nonno materno accusato di *vis* perché ha condotto con sé il nipote per sottrarlo alla matrigna, racconta come Gallione avesse proposto la questione *an cum avo nepotis nomine agi possit*. Seneca continua: *non magis, inquit, quam cum patre fili nomine, non magis quam cum matre*. Il declamatore avrebbe argomentato: *habet sua iura naturae, et hoc inter avum patremque interest, quod avo suos servare licet, patri et occidere*, formulazione che rende plasticamente l'idea dell'aggiungersi di una facoltà riconosciuta al *pater familias* dal *ius civile* alla potestà che gli deriva dalla natura. Vario Gemino, nel § 14, sottolinea come sia stata la *pietas* a determinare l'iniziativa dell'*avus*. Sui richiami alla legge naturale in

L'immagine della *potestas* del *pater familias*, con il fascio di facoltà che comporta, non può non ibridarsi, così, con l'immagine di un potere esercitato nei limiti imposti dalla *pietas* e da essa permeato, con il suo sistema di reciproci doveri e aspettative, improntato alla ragione. Anche perché il processo di costruzione della *patria potestas* come categoria tecnica ha una storia¹¹⁰, per quanto non agevole da ricostruire, e tale categoria verosimilmente è ancora in fase di elaborazione durante il principato, con gli esperti del diritto che riflettono sulla situazione giuridica di quanti sono sottoposti alla *potestas* del *pater*

questa e nelle altre *controversiae* del *corpus* senecano cfr. CITTI, *Quaedam iura*, 99-103, che evidenzia come l'appello alla natura nelle declamazioni latine sia strettamente collegato ai rapporti fra padri e figli (95).

110 Occorre non sottovalutare il fatto che la nozione di *patria potestas* è pur sempre il prodotto di un processo d'astrazione, e che già la ricostruzione dell'impiego di '*potestas*' in relazione al potere esercitato dal *pater familias* non è affatto agevole, come mostra la varietà di opinioni che gli studiosi nel corso del tempo hanno espresso al riguardo. Qui è sufficiente ricordare il monito di TALAMANCA, *Interventi*, 87, sul rischio dell'«eccesso di concettualizzazione» che corre chi si occupa di questo tema per il periodo precedente al secondo secolo a.C. Si può dissentire dalle conclusioni cui giunge SHAW, *Raising*, 31-77, ma è difficile non concordare con lo studioso quando parla in generale di «gradual fabrication of clearly defined *patria potestas* expressed in law», probabilmente «a later development, that is a social construction, rather than a primeval given» (76). È ipotizzabile, in qualche momento di questa storia, uno stimolo reciproco fra la riflessione sulle *potestates* magistratuali e quella sul potere del *pater familias*, e sul rispettivo articolarsi nella comunità cittadina e all'interno della famiglia: in tal senso qualcosa sembra suggerirlo l'analogia fra i genitori e i magistrati, che s'incontra nelle fonti; cfr. *supra*, n. 105. L'elaborazione della nozione di tali poteri problematizza i loro limiti. Quando Dionigi d'Alicarnasso, nelle *Antichità romane*, per rendere l'idea dell'ampiezza del potere dei padri romani sui figli allude probabilmente all'iniziativa del padre del tribuno Gaio Flaminio, che, nella seconda metà del terzo secolo a.C., avrebbe trascinato il figlio giù dai rostri da cui arringava il popolo con un discorso sgradito agli ottimati (2, 26, 5), in ambiente retorico l'episodio aveva già fornito l'occasione di porre a confronto la potestà paterna con quella magistratuale; cfr. Cic. *Inv.* 2, 52, che esemplifica con la vicenda di Flaminio il modo in cui accusa e difesa devono affrontare la *constitutio definitiva*, affermando o negando il configurarsi del crimine di *maiestas*. Il passo ciceroniano è il più antico tra quelli citati dal *Thesaurus linguae Latinae* al lemma '*patria potestas*'; cfr. *Th.L.L.* X.2, 303. Il lemma ricorre significativamente nell'*infirmatio* dell'accusatore, il quale oppone la *patria potestas*, in quanto *privata* (*qui patria potestate, hoc est privata quadam [...]*), alla *tribunicia potestas*, che è *populi potestas*; '*patria potestas*' ritorna nella *iudicatio*. THOMAS, *La Mort*, 186-189, che discute la storicità della ricostruzione della vicenda in Cicerone e in Dionigi, esamina la qualificazione di '*privata*' data alla *potestas paterna* nel primo, circoscrivendone il carattere polemico allo specifico contesto in cui essa figura (188). Resta, tuttavia, il fatto che la natura privata della potestà paterna è l'argomento impiegato dall'accusa per dimostrare la superiorità della *potestas* pubblica: un argomento che, beninteso, la difesa proverà a neutralizzare, sostenendo che, invece, proprio in virtù del potere al padre riconosciuto, l'azione è stata lecita: *licuit mihi, pater sum*; cfr. Vict. in Cic. *rhet.* 2, 52, Riesenweber 167, 23-26.

familias per individuare soluzioni a singoli problemi sulla base d'ideali schemi classificatori¹¹¹.

Sulla *patria potestas* e la sua centralità rispetto all'organizzazione familiare e civica un confronto ineludibile è quello con il pensiero di Yan Thomas. Sul punto che qui interessa esso è stato efficacemente sintetizzato come segue: «Non è la *patria potestas*, nelle sue effettive applicazioni, a esser rimasta identica a sé stessa nel corso dei secoli, ma esclusivamente la sua essenza giuridica, quale fondamentale meccanismo dei dispositivi che disciplinavano la filiazione (il principio che regolava la trasmissione della parentela), l'eredità (la trasmissione dei beni) e la trasmissione di funzioni (ciò che gli antropologi definirebbero successione)»¹¹². Va senz'altro accolto l'invito dello studioso francese a prestare la massima attenzione al dato strutturale. Ma ciò che appare come il progressivo affinarsi dell'architettura concettuale della *patria potestas* è un evento di qualche peso, che consente di cogliere il modo in cui nel corso del tempo si è giunti a rappresentarsi 'giuridicamente' l'operare dei vari dispositivi. Esso incide verosimilmente anche sui regimi che governano i singoli membri della famiglia¹¹³, via via meno incerti e sempre più informati a regole che rispondono a tale architettura. Di conseguenza, la *patria potestas*, in quanto strumento concettuale che consente di regolare con una tendenziale uniformità le varie situazioni determinate dal funzionamento del meccanismo agnazio, appare presupporre il medesimo più che preesistergli.

L'immagine che deriva dall'ibridazione cui si è fatto poco sopra riferimento si delinea con particolare nitidezza a partire dal tardo principato, in cui la nozione di *patria potestas* tende a precisarsi e a stabilizzarsi. Marciano non fa che

111 La locuzione *patria potestas* per intendere il potere del *pater familias* appare attestata nel maturo primo secolo d.C. in D. 45.1.107 (Iav. 8 *epist.*), dove designa la 'situazione potestativa' da cui il figlio dovrebbe essere liberato dal padre adottivo con l'emancipazione (*si patria potestate liberatus esset*). La formulazione del giurista sollecita il confronto con quella di *XII Tab.* 4.2b, la norma sulle tre vendite del figlio – su cui cfr. HUMBERT, *La loi*, 155-159 –, che, disponendo che questi sia libero dal *pater*, non distingue – si direbbe – fra la persona e il potere dalla stessa esercitato). La locuzione ritorna in D. 36.2.27pr. (Scaev. 3 *resp.*), D. 26.7.40 (Pap. 6 *resp.*), D. 36.1.52(50) (Pap. 11 *quaest.*), D. 38.16.15 (Pap. 29 *quaest.*), D. 1.7.36pr. (Paul. 18 *resp.*), D. 50.16.215 (Paul. *lb. sing. l. Fuf. Can.*), D. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*), D. 1.7.12 (Ulp. 14 *Sab.*), D. 27.3.6 (Ulp. 31 *ed.*), D. 7.10.17.22 (Ulp. 57 *ed.*), D. 43.30.1.5 (Ulp. 71 *ed.*) e 43.30.3.5 (Ulp. 71 *ed.*), D. 50.4.14.4 (Call. 1 *cogn.*), D. 1.6.11 (Mod. 1 *pand.*); cfr. pure PS. 4.1.12 e Tit. Ulp. 10.3 e 4. Per quanto possa valere il conteggio delle sue ricorrenze, non è da escludere che la sua utilizzazione segnali il progressivo tecnicizzarsi e stabilizzarsi della corrispondente nozione, cui, poi, i giustinianeî intolleranno I. 1.9 e C. 8.46(47).

112 MAROTTA, *La solitudo*, 319.

113 Magari, per esempio, escludendo che il figlio possa adottare; cfr. *infra*, n. 131.

cogliere un dato ormai da lungo tempo acquisito alla cultura romana quando, commentando un intervento attribuito ad Adriano, scrive che la *patria potestas* deve consistere nella *pietas*¹¹⁴.

7.

Certo, Ulpiano spiega che è chiamato *pater familias* colui il quale ha il *dominium* nella *domus* (D. 50.16.195.2 [46 ed.]). La figura paterna che a un moderno lettore sembra evocare il giurista può apparire lontanissima da quella molto spesso messa in discussione nei giudizi che si svolgono a Sofistopoli e che già per questo si mostra tutt'altro che 'onnipotente'. I limiti del suo potere traspaiono dalla domanda posta, circa un secolo prima, da chi, in una *declamazione minore*, rivendica di fronte ai giudici immaginari la libertà di matrimonio per un figlio contro il padre che gli ha intimato di ripudiare la moglie: *filios vero quis dubitavit umquam esse plerumque suae potestatis?* ([Quint.] *Decl.* 257, 4), dove l'essere *suae potestatis* non richiama l'essere *sui iuris* inteso come qualificazione giuridica, quanto piuttosto una condizione di autonomia sul piano fattuale derivante da una raggiunta maturità psichica. Tuttavia la domanda appare meno peregrina se si legge l'elenco degli ordini che, nelle *declamazioni*, i padri non possono impartire ai figli¹¹⁵: elenco che non ha nulla di fantasioso

114 Cfr. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*): *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere.* D'altro canto, la *pietas* in cui occorre s'iscrive la *potestas* paterna, contrapposta da Marciano all'*atrocitas*, non significa certo illimitata disponibilità al perdono. Se, infatti, può assumere tratti di benevolenza verso i figli è anche strettamente collegata all'idea di *iustitia* (cfr. RIZZELLI, *La potestas*, 100 e, per il frammento di Marciano, 100-102): così, il padre, che Adriano avrebbe punito deportandolo *in insulam*, non appare censurabile per avere ucciso il figlio, ma perché l'avrebbe fatto *latronis magis quam patris iure*. Cita il passo SANTORELLI, *Poteram*, 77, in un ampio discorso sulla figura di Adriano quale punto di riferimento in ambito scolastico già a partire dal periodo immediatamente successivo alla sua morte (77-88). Torna ora su di esso, in una prospettiva in parte differente da quella di chi scrive, RIZZI, *Brevi riflessioni*, 413-430, convinta, tra l'altro, dell'attendibilità della notizia contenuta nel frammento. Di certo il fatto che possa essere esistito l'intervento adrianeo che menziona appare verosimile al giurista e ciò è già, di per sé, un dato storico di non scarso rilievo. Cfr. D. 37.12.5 (Pap. 11 *quaest.*), che illustra una decisione di Traiano a proposito di un figlio che, a detta del giurista, *pater male contra pietatem adficebat*. Una successiva decisione del principe nega al medesimo padre la *bonorum possessio* sui beni del figlio manomesso, *consilio* – dà ancora notizia Papiniano – *Neratii Prisci et Aristonis [...] propter necessitatem solvendae pietatis*.

115 Sulla questione dell'obbedienza agli ordini paterni, dibattuta da lungo tempo nelle scuole di retorica, cfr. THOMAS, *La Mort*, 192-194, che richiama l'attenzione sull'importanza che i giovani oratori siano formati su soggetti del genere e sulla circostanza che il «corpus

e che appare finalizzato ad argomentare in favore dell'autodeterminazione dei figli nella scelta della persona da sposare¹¹⁶. Non occorre insistere sull'intensa riflessione giurisprudenziale intorno alla libertà dei figli e delle figlie di sposarsi e di decidere se ripudiare o meno il coniuge, attestata a partire proprio dall'età che ha prodotto le *Declamazioni minori*¹¹⁷.

D'altra parte, quando declamano per il padre, i retori non esitano a utilizzare il verbo *servire* per riferirsi a ciò che i figli fanno nei confronti dei padri¹¹⁸ e a dichiarare che il *nomen* di *pater* è *omni lege maius* ([Quint.] *Decl.* 6, 14). Ma quest'ultima, come tutte le verità affermate nei dibattiti giudiziali della Città dei giudici¹¹⁹, è instabile, parziale, destinata a essere confutata dall'avversario con altre verità di segno opposto, anch'esse non assolute, relative. Viene da chiedersi in che misura ci si possa avvalere del materiale declamatorio per ricostruire la storia sociale del contesto che lo ha prodotto¹²⁰ o addirittura se il livello di mediazione raggiunto dalla finzione declamatoria non lo renda inutilizzabile a tale scopo. Più in generale, il problema attiene all'affidabilità delle rappresentazioni (o delle autorappresentazioni), disseminate come sono di figure appartenenti all'immaginario culturale, di luoghi comuni e di tralati nuclei tematici consolidati, e al senso che esse assumono per il pubblico cui chi declama si rivolge. Senza peraltro dimenticare che – com'è stato opportunamente notato – l'unità di temi che collega fra loro le scuole di retorica disegna un campo comune di referenze, che contribuisce all'unità delle rappresentazioni nel mondo romano¹²¹.

Il raffronto fra la letteratura declamatoria e quella giurisprudenziale interroga, poi, su come valutare i possibili rapporti fra le due, soprattutto quando non sembrano mutare i valori di riferimento pur a distanza di secoli. Così, sarebbe

rhétorique est irremplaçable ici pour l'étude d'un imaginaire fondé en droit». In tale materiale, infatti, si trova «une foule de données fictives qui ne sont que la projection narrative des structures juridiques et politiques qu'elles aident à comprendre, sous la forme de leur mise en intrigue» (193-194).

116 Per la *declamazione minore* 257 cfr. il § 4 (i figli possono pronunciare da giudici la sentenza voluta e rendere testimonianza non *ad arbitrium parentum*, ma secondo ciò che l'*animus* dispone) e il § 5 (per il matrimonio).

117 Al riguardo si può ricordare come Celso figlio si ponga il problema del configurarsi del consenso del figlio al matrimonio impostogli dal padre in D. 23.2.22 (15 *dig.*).

118 Come Romano Ispone in Sen. *Contr.* 7, 4, 4. Il *filius familiae* – dichiara – *nulli poterit servire nisi patri*; e aggiunge: *omni alia servitute liber est*.

119 Come anche è stata chiamata Sofistopoli; cfr. LENTANO, *Signa*, 194.

120 La difficoltà di ricostruire le pratiche familiari nei primi secoli del principato, a fronte delle loro rappresentazioni nei testi, è opportunamente evidenziata da CASCIONE, *Antichi modelli*, 79-91.

121 Così DAVID, *Les jeux*, 142.

interessante indagare cosa ci racconta il fatto che la questione posta da Ulpiano, se l'obbligo di sostenere i *parentes* concerna le madri, circa due secoli prima era apparsa *fatua* a Seneca padre, il quale giudicava, inoltre, piuttosto sciocco e a sproposito l'argomento per cui i figli devono fornire mezzi di sussistenza unicamente ai padri perché, in sostanza, gli stessi godono di una *potestas* superiore a quella delle madri. D'altra parte, più o meno negli stessi anni in cui declamavano i retori citati da Seneca, sul versante della giurisprudenza romana doveva apparire abbastanza pacifico che il figlio sia tenuto verso la madre agli *alimenta*, se Labeone riteneva che siano imputabili al pupillo le spese sostenute a tal fine dal tutore¹²².

Quando Ulpiano risolve positivamente il problema se l'obbligo di sostenere i *parentes* concerna anche la madre è alla rete degli *officia* che guarda (*cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis [...]*); in relazione a essi, dunque all'*aequitas*, Latrone aveva declamato la *controversia* 7, 4, poiché l'aveva incentrata, come informa Seneca, pressoché interamente sull'*officium*¹²³. Nel discorso del giurista l'*aequitas* si è allontanata dalla dimensione squisitamente

122 Cfr. D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 ed.): *Praeterea si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare eum posse: sed est verius non nisi perquam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli: utrumque igitur concurrere oportet, ut et mater egena sit et filius in facultatibus positus*. La precisazione *sed est positus* richiama un motivo che sta a cuore a Ulpiano; cfr., per esempio, D. 25.3.5.13 (Ulp. 2 off. cons.) (a proposito dell'impubere emancipato, che *patrem inopem alere cogetur*): *iniquissimum [...] quis merito dixerit patrem egere, cum filius sit in facultatibus*. È *iniquum* non aiutare chi ne ha bisogno aveva argomentato Gallione per il figlio che alimenta il padre caduto in miseria, dopo aver citato i *iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora*, in Sen. *Contr.* 1, 1, 14; cfr. la *pietas* invocata dal padre impoverito, che il figlio si rifiuta di alimentare, in [Quint.] *Decl.* 5, 7, 4-6 (Stramaglia, 242). In generale, il giudizio sociale sul non alimentare i genitori è netto ed è attestato da lungo tempo: come *nefarium* – si è accennato – lo aveva stigmatizzato Cicerone (*Att.* 9, 9, 2), mentre, all'inizio del secolo precedente, Plauto, per rendere l'idea della malvagità di un suo personaggio, gli aveva fatto dichiarare di aver ucciso i genitori pur di non dar loro da mangiare; cfr. Plaut. *Pseud.* 367-368.

123 Latrone l'avrebbe declamata *quasi tota officii esset*: Sen. *Contr.* 7, 4, 3. Si segue il testo di HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca Maior*, 193-194. Anche Albucio avrebbe proposto una *quaestio aequitatis*, sebbene non senza un aggancio al *ius* (§ 4): un tentativo di spiegare l'indicazione senecana, ricollegando l'*officium* al *ius*, in RIZZELLI, *La potestas*, 129 n. 143 (la ricostruzione del testo è però problematica; cfr. HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca Maior*, 194). *Natura, pietas, caritas* e *sanguis* ricorrono nell'argomentazione del padre che domanda gli *alimenta* al figlio in [Quint.] *Decl.* 5, 6, 5-8, 9, dove si richiama l'impagabile beneficio della procreazione e sono posti in rapporto dialettico i *iura* che nascono dalle *leges* (il padre sembra riferire, nella legge declamatoria, '*parentes*' ai soli *patres*; cfr. 5, 8, 6-7) e quelli della *pietas*; cfr. 5, 8, 7 e 22, 3. Alla quinta *declamazione maggiore* pseudoquintiliana – databile ai primi decenni del terzo secolo, dunque all'età dei Severi (cfr. SANTORELLI, *Datazione*, 391 e 402) – sono dedicati gli importanti studi di STRAMAGLIA, *Pseudo-Quintilianus*, 25-76, e di VAN MAL-MAEDER, *Quintilien*.

giudiziale in cui opera nell'universo dei declamatori, divenendo il riferimento logico che giustifica teoricamente la soluzione collegata, anziché alla struttura potestativa della famiglia, alle relazioni che si determinano sul piano della natura. È ancora troppo poco per ipotizzare che il ragionamento di Ulpiano sia orientato dalla sua formazione retorica o che la diversa funzione dell'*aequitas*, che emerge dal confronto fra il passo senecano e il frammento ulpiano, suggerisca una possibile modalità di recupero e adattamento, a opera della giurisprudenza romana, magari attraverso una serie di mediazioni, dell'*aequitas* declamatoria, ma il tema merita forse di essere approfondito.

Resta comunque il fatto che la rappresentazione della figura del padre naturale, identificata con quella del *pater familias* o del *pater* dalla cui *patria potestas* il figlio si sia liberato, assolutamente predominante nella letteratura giurisprudenziale, trova riscontro nelle declamazioni scolastiche di carattere giudiziale, una produzione, in varia misura collegata al mondo del diritto, del quale non di rado aiuta a capire aspetti altrimenti destinati a rimanere in ombra. Anche in esse la figura del *pater* riconduce, in generale, a quella del *pater familias*. Un *pater*, però, che, se invoca talvolta un potere sui figli corrispondente a quello che sugli stessi deriva, nel *ius civile* romano, al *pater familias* dal vincolo agnatizio, spesso ricorre all'argomento della generazione. La rappresentazione giurisprudenziale, da parte sua, assegna un ruolo fondativo all'evento biologico. Se è il *ius* della *civitas* a rendere operante, nel dispositivo agnatizio, la forza precettiva della natura, questa, che si manifesta attraverso la procreazione, appare, a sua volta, punto di riferimento imprescindibile per il *ius*. Un dato, questo, da cui partire nel ricostruire i rapporti fra i padri e i figli nell'esperienza giuridica tardoantica.

APPENDICE

Ancora su D. 28.2.11 (Paul. 2 Sab.)

Una notazione sul frammento paolino esaminato nel § 3. Quando Yan Thomas esclude che possa essere utilizzato come documento di storia sociale, il suo *caveat* vale senz'altro per la ricostruzione dell'esperienza giuridica romana arcaica¹²⁴. Meno certo è che sia opportuno escluderne con uguale nettezza l'utilizzabilità per il contesto in cui è attivo Paolo. Il riferimento all'*administratio* dei beni familiari, destinata a essere *libera* dopo la morte del padre, potrebbe essere una spia della circostanza che al giurista è presente una realtà della quale ha esperienza.

Il fatto è che, se, nella letteratura giurisprudenziale, per quanto è dato sapere il tema dei figli in qualche modo considerati comproprietari dei beni familiari è attestato a partire dal secondo secolo, ben più antica è la problematizzazione nella letteratura latina di scuola di un tema abbastanza simile, quello del *dominium* acquisito dai figli in potestà su parte del patrimonio paterno¹²⁵. Mi riferisco alla *controversia* senecana 3, 3, giunta solo in estratti. La *lex* rispetto alla quale va discusso il caso, e che, per quanto fittizia, consente di scorgere la propria ragione in valori socialmente riconosciuti, prevede che il padre divida il suo patrimonio con il figlio che ha compiuto trent'anni¹²⁶. Protagonista del *thema* è il padre di un figlio *frugi* (con il quale, apprendiamo, ha dovuto dividere il proprio patrimonio), e di uno *luxuriosus*, che ha ripudiato (*abdicavit*). Il primo, partito per una destinazione lontana e catturato dai pirati, scrive al padre per il riscatto. Questi indugia; il *luxuriosus* lo previene e riscatta il fratello, il quale, ritornato, lo adotta, venendo a sua volta ripudiato¹²⁷. Il figlio *frugi* argomenta con la *pietas*,

124 Sull'inutilizzabilità del testo paolino, insieme a quello gaiano, allo scopo d'ipotizzare l'esistenza di un'arcaica Hausgenossenschaft romana cfr. LAMBERTI, *Studi*, 89-97, e sull'improponibilità della corrispondenza del *consortium ercto non cito* al condominio domestico germanico ALBANESE, *La successione*, 193-208 (lo studioso dedica all'analisi di D. 28.2.11 – che ritiene «fondamentalmente spurio» – le pagine 218-257; le parole menzionate sono in 219). In generale, sul rischio di trasformare in 'fonte' un testo giuridico in ricerche di storia sociale cfr. BETTINI, *Affari*, 158-161.

125 Circostanza, questa, che costituisce un indizio a favore dell'ipotesi per cui il tema dei *sui heredes* come una sorta di *domini* risale, fra i giuristi, a Masurio Sabino.

126 *Cum tricenario filio pater patrimonium dividat*. La *lex* potrebbe riecheggiare una norma di diritto attico; cfr. BONNER, *Roman Declamation*, 95-96.

127 *Quidam habuit filios, frugi et luxuriosum. abdicavit luxuriosum. Frugi peregre profectus est, captus est a piratis; de redemptione scripsit patri. Patre cessante luxuriosus praevenit et redemit. Redit frugi, adoptavit fratrem suum. Abdicatur*.

che indirettamente rivendica quale motivo del suo atto e che rileva per l'*aequitas* declamatoria. Non è lui a dover essere lodato, ragiona: è stato il fratello a dare per primo un *pietatis exemplum*. E, rivolto al padre, afferma: «Se lo hai ripudiato perché pigro (*tamquam inertem*), ha navigato; se lo hai ripudiato perché ha trascurato la *pietas* (*tamquam impium*), ha riscattato i suoi», lasciando, così, intendere che al *luxoriosus* il padre rimproverasse anche la mancanza di *pietas* verso i congiunti. Oltre che sulla base della *pietas*, l'*abdicatus* argomenta in relazione alla *lex*: «Non può – aggiunge – essere tolto al figlio ciò che ha ricevuto dalla legge. Come, infatti, il padre potrebbe togliere quanto non può non dare?»¹²⁸.

L'estratto conserva anche gli argomenti di cui si serve il padre. Tra l'altro, rivolgendosi ai giudici immaginari, chiede: «Permettete di adottare a un giovane che la legge mette alla prova con la divisione del patrimonio?»¹²⁹. E, rivolto ora al figlio che contesta l'*abdicatio* e che sostiene di essere proprietario di metà del patrimonio: «La legge ti ha ammesso al *ministerium* del patrimonio, non al suo *dominium*»¹³⁰; ossia: la legge dispone che il figlio partecipi all'amministrazione dei beni, non che ne divenga proprietario. E ancora: «Esiste un'età a partire dalla quale si cessa di essere figlio? (*est aliqua aetas, a qua aliquis filius esse desinat?*). Neppure a un figlio trentenne è dato (*licet*, è permesso dal *ius*, dalla *lex* che lo pone) adottare (*ne tricenario quidem adoptare filio licet*); né si può avere nella propria potestà (*manus*) chi si trovi nella potestà altrui¹³¹. Come può accadere che tu abbia sul fratello la *potestas vitae necisque* e che io non l'abbia sul figlio?»¹³². Il richiamo alla *potestas vitae necisque*, estrema e simbolica

128 *Non potest eripi filio quod accepit a lege. Quomodo enim potest pater eripere quod non potest non dare?*

129 *Adoptare permittitis adulescenti, quem lex in patrimonio dividendo experitur?*

130 *Lex te ad ministerium patrimonii admisit, non in dominium.*

131 *Neque enim quisquam alium potest in manum suam recipere, qui ipse in aliena manu est.* Il divieto per il *filius familias* di adottare non è attestato nella letteratura giuridica; cfr. Russo RUGGERI, *La datio*, 250-256, che tiene conto della *declamazione* e sostiene il carattere romano del problema che vi si pone, ipotizzando l'esistenza di una pratica sociale per cui il *filius familias* adotta. Se – com'è credibile – la studiosa coglie nel segno, si tratta di un buon esempio dell'utilità del ricorso al materiale declamatorio latino per provare a ricostruire l'esperienza giuridica romana anche là dove un dato che si trae da esso può apparire inverosimile poiché si costringe la ricostruzione di tale esperienza entro schemi troppo rigidi. Nel caso in esame, piuttosto che tentare di discernere il 'giuridico' dal 'non giuridico', è forse preferibile presumere che ai discorsi dei declamatori senecani faccia da sfondo la fluidità della situazione sul piano del *ius civile*: situazione che pare, invece, delinearci con maggior nettezza quando Ulpiano scrive quanto riportato in D. 48.5.22(21) a proposito del *filius familias pater*, citato più oltre in testo.

132 *Quomodo fieri potest, ut tibi potestas vitae necisque [aut] in fratrem sit, mihi in filium non sit?* Si segue qui WINTERBOTTOM, *The Elder Seneca Declamations*, 400.

espressione del potere del *pater familias*, che in essa si compendia¹³³, ricorda il riferimento paolino alla facoltà paterna di uccidere, introdotto per anticipare l'eventuale obiezione fondata su un argomento *a maiore ad minus* e volta a escludere che il figlio possa essere ritenuto *dominus*. L'ampiezza e l'assolutezza del potere paterno sono utilizzate per interpretare la *lex* in favore del padre, così come il figlio ne utilizza il testo per asserire l'esistenza di limiti al medesimo potere.

Esaurito il ragionamento sul *ius*, il padre passa alla *tractatio*, alla *quaestio acquitatis*: se il fratello *luxuriosus* aveva fatto qualcosa per il *frugi*, questi si sarebbe dovuto rivolgere al padre domandandone il perdono (facendo appello – si direbbe – alla *pietas* paterna: *Si bene de te meruerat, patrem pro illo rogasses*), egli si lamenta. Spiega, poi, che non aveva pagato il riscatto a causa dello stato di povertà in cui lo aveva ridotto il *luxuriosus*, il quale aveva dissipato quanto lasciato dal fratello (*quidquid tricenarius reliquerat, abdicatus abstulerat*)¹³⁴. Cosa avrebbe potuto fare, del resto, trovandosi solo, vecchio, privo di mezzi, con un patrimonio che l'uno aveva diviso e l'altro consumato?

Utilizzare il materiale declamatorio per trarne elementi utili a ricostruire la realtà sociale si rivela rischioso perché, soprattutto nelle *Controversiae* senecane, confluisce una serie di aspetti (a prescindere da quelli decisamente irreali) che ne rendono inaffidabili le rappresentazioni, quali innanzitutto il loro carattere inverosimile e l'impiego di nuclei tematici tralattizi, magari di provenienza greca, come potrebbe essere per questa *declamazione*¹³⁵. Si può, tuttavia, ipo-

133 Cfr. THOMAS, *La mort*, 165-168 e 173: la *potestas* del *pater familias* sarebbe rappresentata «sous son ultime attribut, qui englobe tout le reste» (167); per lo studioso la *vitae necisque potestas*, da non confondere con il potere paterno di disciplina, si eserciterebbe peraltro solo sui figli maschi. Cfr. pure CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 195.

134 Il tipo del *luxuriosus* ritorna nella letteratura giuridica sulla prodigalità; cfr. RIZZELLI, *Modelli*, 132. Su '*luxuriosus*' nelle *declamazioni* cfr. STRAMAGLIA, *Pseudo-Quintilianus*, 50 n. 2.

135 Cfr. *supra* n. 126. D'altro canto, la descrizione delle dinamiche familiari, che emerge dai passi di Gaio e di Paolo non è forse così sorprendente per gli studenti del primo e per i lettori del secondo avvezzi al mondo della declamazione. Ma è giustificato chiedersi se i due giuristi, pur organizzando i propri discorsi sulla base di rappresentazioni appartenenti a un immaginario condiviso, ispirate magari da echi declamatori, non li propongano avendo anche presenti i concreti rapporti padri-figli che, al loro tempo, si danno all'interno dei ceti sociali elevati e ci si trovi, di conseguenza, di fronte a permanenze in tali rapporti dalla fine della repubblica all'età severiana, pur in presenza di mutamenti significativi nella composizione delle famiglie romane e nelle relazioni al loro interno. Un altro problema è quello dell'eventuale incidenza sulle scelte normative e sull'applicazione del diritto di evidenze del genere combinate con i temi codificati rintracciabili nelle controversie di scuola, il cui ricordo a sua volta non sembra in generale estraneo ai ragionamenti dei giuristi. Per quanto concerne l'antologia

tizzare che, quando sono attivi i declamatori ricordati da Seneca padre, manchi un modello astratto ben definito di famiglia potestativa e, con esso, una compiuta formalizzazione della posizione giuridica dei suoi componenti. Se nel contenuto della *lex* declamatoria s'identifica qualcosa di corrispondente ad attese e pratiche sociali fornite di una propria precettività, entro la cornice di una situazione improbabile s'intravede un quadro che, al pubblico che assiste all'esibizione declamatoria, può non apparire estraneo alla realtà osservata al di fuori della scuola, come, in fondo, l'esistenza di figure giuridiche quali quelle dei peculi e delle azioni di qualità adiettizia sembra suggerire¹³⁶.

È un fatto, comunque, che il padre della *controversia* pare discutere con la mente rivolta al diritto civile romano quando afferma che il figlio non può adottare, che non può esercitare la *potestas vitae necisque* e che non può essere *dominus*. E quando chiede al figlio che ha adottato il fratello come sia possibile che abbia la *potestas vitae necisque* sull'adottato e non l'abbia su di lui suo padre non fa altro che obiettarli quanto spiegherà Ulpiano, cioè che *in sua [...] potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis* (D. 48.5.22[21] [Ulp. 1 *adult.*]). Ma è anche chiaro che la divisione del patrimonio paterno con il figlio in potestà e l'adozione del fratello da parte di questo sono situazioni che, almeno nella città dei declamatori, appaiono prospettabili. Questa città sarebbe sicuramente anche pronta ad ammettere, attraverso qualche suo tribunale, che i figli possano essere *domini* insieme al padre del patrimonio familiare.

senecana, essa è nota ai declamatori delle *Declamazioni minori e maggiori* attribuite a Quintiliano, agli ambienti della nuova sofistica e a Luciano. Il perdurante successo delle *Controversiae* e la loro circolazione ancora in epoca tarda sono attestati dagli estratti, forse composti fra il terzo e il quarto secolo (o, piuttosto, fra il IV e il V); cfr. ZANON DAL BO, *Seneca il vecchio*, 57. In generale, sulla circolazione scritta delle declamazioni cfr. SANTORELLI-STRAMAGLIA, *La declamazione perduta*, 272-276.

136 Cfr. LONGO, *Filius familias*, 4-14. Sull'«articolarsi minuzioso di una casistica assai ampia, l'insistenza su alcuni specifici problemi ed il ricorrere nel tempo di discussioni e soluzioni» in materia, nella giurisprudenza tardorepubblicana e del principato, nonché sullo «stesso intervento innovativo attraverso leggi e senatoconsulti», richiama l'attenzione CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 187.

Bibliografia

- ALBANESE B., *La successione ereditaria in diritto romano antico*, AUPA 20 (1949) 127-489.
- ALFÖLDI A., *Der Vater des Vaterlandes im Römischen Denken*, Darmstadt 1971.
- ASTOLFI R., *I Libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 2001².
- BELTRAMI L., *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1998.
- BERNSTEIN N.W., *Adoptees and Exposed Children in Roman Declamation: Commodification, Luxury, and the Threat of Violence*, Cl. Phil. 104.3 (2009) 331-353.
- BERNSTEIN N.W., *Bodies, Substances and Kinship in Roman Declamation: The Sick Twins and Their Parents in Pseudo-Quintilian Major Declamations 8*, Ramus 36.2 (2007) 118-142.
- BERTI E., *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007.
- BETTINI M., *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma 1986.
- BETTINI M., *Il ritratto dell'amante*, Torino 1992.
- BETTINI M., *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009.
- BLOOMER W.M., *Roman Declamation: The Elder Seneca and Quintilian*, in *A Companion to Roman Rhetoric*, ed. by W. Dominik and J. Hall, Malden (MA) 2007, 297-306.
- BONNER S.F., *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Berkeley-Los Angeles 1949.
- BRESCIA G., *Corrumpere fratris uxorem incestum est. Le ragioni del fratricidio*, in *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, a cura di G. Brescia e M. Lentano, Napoli 2009, 13-67.
- CANCELLI F., *Saggio sul concetto di officium in diritto romano*, RISG 92 (1957/58) 351-402.
- CANTARELLA E., *Interventi e repliche*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti Copanello*, Napoli 1988, 229-230.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *Itinera. Pagine scelte di L. Capogrossi Colognesi*, Lecce 2017 (= *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité*, 122, Rome 2010, 147-174), 159-204.
- CASAMENTO A., *Patres non tantum natura. L'expositio di minori nelle declamazioni in lingua latina: il caso di Ps. Quint. Decl. Min. 278*, *Camenae* 23 (2019) 1-12.

CASCIONE C., *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età proto imperiale*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 23-94.

CASSOLA F., *Erodiano, Storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio*, Torino 2017.

CITTI F., *Quaedam iura non lege, sed natura: Nature and Natural Law in Roman Declamation*, in *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, ed. by E. Amato, F. Citti and B. Huelsenbeck, Berlin-Münich-Boston 2015, 95-131.

CORBINO A., *Rec. a A.M. Rabello, Effetti personali della «patria potestas»*, IVRA 31 (1980) 184-193.

CORBINO A., *Interventi e repliche*, in *Poteri, negotia, actiones nell'esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto Romano. Copanello 12-15 maggio 1982*, Napoli 1984, 81-86.

CORBINO A., *Interventi e repliche*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti Copanello*, Napoli 1988, 217-219.

CORBINO A., *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano 1988, 3-38.

CORBINO A., *Status familiae*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia 2010, 175-216.

COSSA G., *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018.

CRISTALDI S.A., *«In mancipio esse». Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, Napoli 2019.

D'AMATI L., *Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori*, QLSD 7 (2017) 143-166.

D'AMATI L., *Ancora su parentes alere*, Roma e America. Diritto romano comune 39 (2018) 290-310.

DAVID J.-L., *Les jeux de la norme dans les déclamations à la fin de la République et au début de l'Empire*, in *La norme sous la République et le Haut-Empire romains. Élaborations, diffusion et contournements*, édité par T. Itgenshorst et Ph. Le Doze, Bordeaux 2017, 141-152.

DE FRANCESCO A., *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, Labeo 47 (2001) 28-62.

DE SANCTIS G., *Roma prima di Roma. Miti e fondazioni della città eterna*, Roma 2021.

DESANTI L., *Più iniuriae da un'ingiuria. L'oltraggio ai potestati vel affectui subiecti*, Ann. Univ. Ferrara - Sc. giur. 21 (2007) 15-53.

DE SIMONE M., *Studi sulla 'patria potestas'. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Torino 2017.

DI CINTIO L., *Pater patriae e maiestas. Un possibile nuovo modello normativo*, Iura & Legal Systems 6 (2019.2) 9-20.

DI TROILO G., *Le leges regiae in Dionigi d'Alicarnasso*, I. *La monarchia romano-sabina*, Napoli 2017.

FASOLINO F., *L'affidamento dei figli a Roma*, in *Civitas e civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, a cura di A. Palma, Torino 2013, 236-249.

FIorentini M., *La città, i re e il diritto*, in *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, a cura di A. Carandini, Milano 2011, 281-385.

FIORI R., *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011.

FIORI R., *La struttura del matrimonio romano*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 323-366.

FREZZA P., *Rec. a J.-M. Kelly, 'Princeps iudex'*, SDHI 24 (1958) 348-353.

GAUDEMET J., «*Testamenta ingrata*» et «*pietas Augusti*», in *Études de droit romain*, II, Napoli 1980 (= *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Napoli 1952, 115-137), 199-224.

GIUNTI P., *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 95-143.

GORIA F., *La costruzione giuridica del rapporto fra madre e figli nel diritto romano fino all'Ecloga di Leone III*, in *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, a cura di F. Zuccotti e M.A. Fenocchio, Milano 2018, 113-145.

GRELLE F., *La forma dell'impero*, in *Storia di Roma*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino 1999, 567-580.

GUASTELLA G., *La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici* 15 (1985) 49-123.

HÅKANSON L., *L. Annaeus Seneca Maior, Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*, Leipzig 1989.

HUMBERT M., *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Roma 2018.

JAYAT A. - KEFALLOMITIS S., *Législateurs grecs et romains chez Denys d'Alycarnasse*, Cahiers des études anciennes 57 (2020) 77-89.

KELLY J.M., *Princeps iudex. Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit*, Weimar 1957.

LAMBERTI F., *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, a cura di G. Viarengo, Torino 2017, 1-26.

LAMBERTI F., *Riflessioni in materia di legami tra 'patria' Roma e coloniae Latinae*, in *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, hrg. von / a cura di E. Höbenreich, M. Rainer und / e G. Rizzelli, Lecce 2021, 275-295.

LAMBERTI F., *Studi sui 'postumi' nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 1996.

LANFRANCHI F., *Ius exponendi e obbligo alimentare nel Diritto romano classico*, SDHI 6 (1940) 5-69.

LANFRANCHI F., *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938.

LENDON J. E., *That Tyrant, Persuasion, How Rhetoric shaped the Roman World*, Princeton-Oxford 2022, 111- 147.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae 1889 (Romae 2000).

LENTANO M., *La città dei figli. Paternità metaforiche e paternità metonimiche nella cultura romana*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli e B. Santorelli, Lecce 2019, 53-72.

LENTANO M., *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina*, Napoli 1996.

LENTANO M., *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009.

LOBRANO G., *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, I, Milano 1984.

LONGO S., *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano 2003.

LORENZI C., *Breve nota sulla chiusa di un frammento di Paolo*, Arch. Giur. Sassarese 22 (2017) 109-116.

LORENZI C., *Disciplina domestica e autorità imperiale in epoca severiana*, Diritto e Processo. Derecho y Proceso - Right & Remedies 13 (2016) 107-121.

LORENZI C., *Esposizione e politica costantiniana*, RDR 18 (2018) 145-157.

LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Milano 1990.

MAGANZANI L., *Per uno sguardo antropologico del giurista: il rapporto padre figlio nel mondo romano*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClinck, Bologna 2016, 99-123.

MAROTTA V., *Metafore della cittadinanza e dell'appartenenza*, in *Pensiero giuridico romano e teologia cristiana tra il I e il V secolo*, a cura di G.M. Vian, Torino 2020, 113-131.

MAROTTA V., *L'ordine genealogico e le tre mancipationes di XII Tab. 4.2b. Una breve riflessione su "l'institution de l'origine"*, in *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für*

/ *Scritti in onore di Leo Peppe*, hrg. von / a cura di E. Höbenreich, M. Rainer und / e G. Rizzelli, Lecce 2021, 391-407.

MAROTTA V., *La solitude di Yan Thomas*, in *La morte del padre. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, Macerata 2022 (trad. it. di *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017), a cura di Y. Thomas, 309-340.

MAROTTA V., *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli 2023.

MILLAR F., *A study of Cassius Dio*, Oxford, 1955.

MISPOULET J.G., *Du nom et de la condition de l'enfant naturel romain*, Nouv. rev. hist. de dr. fran. et étr. 9 (1885) 15-63.

MOMMSEN T., *Digesta Iustiniani Augusti*, I, Berolini 1870 (1962).

MOREAU Ph., *The Bilineal Transmission of Blood in Ancient Rome*, in *Blood & Kinship. Matter for Metaphor from ancient Rome to the Present*, ed. by Ch.H. Johnson, B. Jussen, D. Warren Sabean and S. Teuscher, New York-Oxford 2013, 40-60.

NEGRI G., *La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico-giuridici*, Milano 1975.

NOÈ E., *Commento storico a Cassio Dione LIII*, Como 1994.

PASETTI L., *Introduzione*, in *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*. I (244-292), a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli e C. Valenzano, Bologna 2019, XI-XLII.

PEPPE L., *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016.

PERANI R., *Il nutrimento dell'infante tra costume e diritto*, RDR 22 (n.s. 7) (2022) 15-22.

PEZZANA A., s.v. *Cognatio*, in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, 301-303.

PIRO I., «*Usu*» in *manum convenire*, Napoli 1994.

POMATA G., *Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano*, Quaderni storici 86 (1994) 299-334.

PULIATTI S., *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016.

QUERZOLI S., *I testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000.

RAMON A., *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova 2015, 617-678.

RIZZELLI G., *Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli*, Iura & Legal Systems 6 (2019) 102-114.

RIZZELLI G., *Immagini di padri augustei*, in *Legami familiari e diritto nel mondo romano*, a cura di F. Lamberti e A. Parma, Lecce 2016, 5-44.

RIZZELLI G., *L'equità a Sofistopoli. Note sull'aequitas nell'antologia di Seneca padre*, in corso di stampa negli *Scritti in onore di Letizia Vacca*.

RIZZELLI G., *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli e B. Santorelli, Lecce 2019, 89-129.

RIZZELLI G., *Modelli di follia nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014.

RIZZI M., *Brevi riflessioni storiche e attuali sul principio patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere*, *Revista de la Facultad de Derecho de México* 72 (2022) 413-430.

ROBBE U., «*Quodam modo domini existimantur?*», *Atti Acc. di Sc. Mor. e Pol. della Soc. Naz. di Sc., Lett. ed Arti in Napoli* 76 (1965) 1-25.

ROCCIA M.E., *La costruzione giuridica dell'identità materna in Ulp. 38 ad Sab. D. 27.10.4*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia 2010, 273-281.

RUIZ PINO S., *Algunas notas procedimentales en torno a la adopción romana*, *Revista de derecho UNED* 9 (2011) 325-349.

RUSSO RUGGERI C., *La datio in adoptionem*, I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano 1990.

SALLER R.P., *Pater familias, Mater familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household*, *Cl. Phil.* 94 (1999) 182-197.

SALLER R.P., *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1996.

SANTORELLI B., *Datazione e paternità delle Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane nella Roma imperiale*, a cura di A. Lovato, A. Stramaglia e G. Traina, Berlin-Boston 2021, 361-429.

SANTORELLI B., *Poteram quidem fortiter dicere: 'Pater iussi'*. *L'autorità paterna a scuola, tra retorica e diritto*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli e B. Santorelli, Lecce 2019, 67-82.

SANTORELLI B. - STRAMAGLIA A., *La declamazione perduta*, in *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli 2015, 271-304.

SCHULTING F., *Jurisprudentia vetus Ante-Justiniana*, Lipsiae 1737.

SHAW B.D., *Raising and Killing Children: Two Roman Myths*, *Mnemosyne* 54 (2001) 31-77.

STRAMAGLIA A., *Pseudo-Quintilianus, Declamationes maiores, 5: aeger redemptus*, *Philologia antiqua* 11 (2018) 25-76.

TALAMANCA M., *Interventi e repliche*, in *Poteri, negotia, actiones nell'esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto Romano. Copanello 12-15 maggio 1982*, Napoli 1984, 87-89.

THOMAS Y., *Imago naturae. Nota sull'istituzionalità della natura a Roma*, in *L'istituzione della natura*, a cura di Y. Thomas e J. Chiffolleau, Macerata, 2020 (trad. it. di *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome in Théologie et droit dans la science politique de l'état moderne*, Roma 1991, 201-227), 15-45.

THOMAS Y., *La divisione dei sessi in diritto romano*, in *Storia delle donne in Occidente. L'Antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari 1994, 103-176.

THOMAS Y., *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.

THOMAS Y., *Roma: padri cittadini e città dei padri (II secolo a.C.-II secolo d.C.)*, in *Storia universale della famiglia 1. Antichità. Medioevo. Oriente antico*, a cura di A. Burgiè, Ch. Klapisch-Zuber, M. Segalen e F. Zonabend, Milano 1987 (trad. it. di *A Rome, pères citoyens et cité des pères*, in *Histoire de la famille*, Paris 1986), 197-235.

TRAINA A., *Pietas*, in A. Traina, *Parva Philologa*, a cura di F. Citti, L. Pasetti e B. Pieri, Bologna 2022 (= *Enciclopedia Virgiliana*, IV, Roma 1988, 93-101), 373-390.

VAN MAL-MAEDER D., [*Quintilien*]. *Le malade racheté (Grandes déclamations, 5)*, Cassino 2018.

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1960.

WINTERBOTTOM M., *The Elder Seneca Declamations*, I, Cambridge, Massachusetts-London 1974.

WINTERBOTTOM M., *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York 1984.

WOŁODKIEWICZ W., *Iura consanguinitatis*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 409-426.

ZANON DAL BO A., *Seneca il vecchio. Oratori e retori*, I, Bologna 1986.